Anno 1872. Roma - Sabato, 1° Giugno Num. 151.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

Domani, 2, festa nazionale dello Statuto, non si pubblica la Gazzetta.

PARTE UFFICIALE

Il N. 806 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi.

Art. 1. La fabbricazione ed il commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo sono liberi.

Art. 2. Sono mantenuti uffici governativi per assaggiare i lavori e le paste d'oro e d'argento che saran loro presentati.

Gli uffici di saggio dovranno pure, quando ne siano richiesti, imprimere il marchio governativo sugli oggetti, nei quali è riconosciuto uno dei seguenti titoli:

Per l'oro.
1° titolo 900 millesimi
2° titolo 750 millesimi
3° titolo 500 millesimi
Per l'argento.
1° titolo 950 millesimi
2° titolo 900 millesimi
3° titolo 800 millesimi

Art. 3. I lavori d'oro e d'argento che, senza essere al disotto del più basso dei titoli indicati dalla legge, non si ragguagliano esattamente a uno di essi, saranno marchiati come se fossero a *titolo* legale immediatamente inferiore a quello verificato col saggio.

Non possono essere marchiati i lavori che non sono dichiarati di unica massa omogenea.

È rifiutato il marchio se la dichiarazione è scoperta erronea dal saggiatore.

Art. 4. Un regolamento approvato con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, stabilirà la forma dei punzoni, le condizioni nelle quali i lavori d'oro e d'argento dovranno trovarsi per essere ammessi al saggio ed al marchio, il modo col quale i saggi dovranno essere ripetuti in caso di disaccordo tra il presentatore e il saggiatore, le tolleranze da concedersi per i diversi titoli e per le diverse qualità di oggetti, le retribuzioni da pagarsi per il saggio ed il marchio, e la circoscrizione e i doveri degli uffici di saggio.

Art. 5. Il Governo dovrà stabilire uffici di saggio nei luoghi dove il comune o la Camera di commercio ed arti ne facciano domanda, purchè sia validamente guarentito il rimborso delle spese non compensate dalla riscossione dei diritti.

Art. 6. Ogni falsità commessa:

1° Fabbricando, contraffacendo o alterando il marchio pubblico;

2° Imprimendolo o trasportandolo sopra oggetti ai quali non sia stato apposto dal pubblico saggiatore;

È punita con le pene stabilite dal Codice penale per la contraffazione dei bolli e punzoni governativi destinati al marchio delle materie d'oro e d'argento.

Art. 7. La falsa dichiarazione che un oggetto portato al marchio è di massa omogenea, o che non nasconde materie estranee, sarà punita con la pena del carcere estensibile ad un anno.

Quando mediante la detta falsa dichiarazione si riesca a far marchiare dal saggiatore un oggetto che nasconde materie estranee o che è formato di massa non omogenea, ovvero quando si alterano una o più parti dell'oggetto già marchiato, o vi si nascondono materie estranee, il colpevole sarà punito con le pene stabilite dal Codice penale per l'alterazione delle monete, diminuite di un grado.

Art. 8. Per l'accertamento del reato, nei casi previsti dai due articoli precedenti, gli ufficiali del saggio sono parificati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 9. Gli attuali ufficiali del marchio, che erano retribuiti ad aggio, sono, per gli effetti della legge sulle pensioni del 14 aprile 1864, n. 1731, parificati agli ufficiali indicati nel secondo comma dell'art. 6 della legge medesima.

Art. 10. La presente legge andrà in vigore un anno dopo la sua promulgazione. Resteranno allora abrogate tutte le leggi esistenti intorno alla garanzia dei metalli preziosi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. 803 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il libro I, titolo III, del Codice di commercio;

Veduta la legge 6 luglio 1862, n. 680;

Vedute le deliberazioni 13 e 14 marzo e 5 aprile 1872 della Camera di commercio ed arti di Roma;

Sulla proposta del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la Borsa di commercio di Roma, visto d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 2 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Regolamento per la Borsa di Roma.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

1. La Borsa di Roma è aperta in tutti i giorni non festivi nel locale destinato a tal uso dalla Camera di commercio.

Le ore di apertura e chiusura sono fissate dalla Deputazione di Borsa, di che nel cap. II.

2. L'apertura e chiusura della Borsa è annunciata, a cura del deputato di turno o di chi ne fa le veci, dal suono di una campana. Dieci minuti innanzi la chiusura un tocco della campana dà il segno d'avviso.

3. Le riunioni della Borsa hanno per oggetto:

a) Le negoziazioni ed operazioni sui cambi, sugli effetti pubblici e sugli altri valori ammessi nel listino della Borsa stessa; le contrattazioni delle merci, dei premi d'assicurazione, dei noli delle navi, e de' prezzi di trasporto per terra e per acqua;

b) L'accertamento e la pubblicazione dei relativi corsi officiali.

4. Sono ammessi alla Borsa tanto i nazionali ed i loro agenti o mandatari, quanto gli stranieri che al pari di quelli abbiano i requisiti voluti dall'articolo 28 del Codice di commercio.

Tali requisiti dovranno giustificarsi dagl'intervenienti alla Borsa quando ne siano richiesti da chi la presiede.

5. Oltre le persone escluse dalla Borsa per l'art. 31 del predetto Codice, sono esclusi temporaneamente coloro:

a) Che avessero turbato l'ordine delle riunioni;

b) Che non avessero dato esecuzione alle contrattazioni;

c) Che senza essere agenti di cambio s'immischiassero abusivamente nelle loro funzioni.

6. Una tabella affissa nel locale della Borsa indica i nomi delle persone escluse.

7. Il contegno di tutti nel locale della Borsa deve essere decoroso, e non vi si può accedere che decentemente vestiti.

CAPITOLO II. — *Della Deputazione di Borsa, del deputato di turno e della disciplina interna.*

La Direzione generale della Borsa è affidata alla Deputazione di Borsa nominata dalla Camera di commercio, come al regolamento interno della Camera stessa.

9. La Deputazione di Borsa ha le seguenti attribuzioni:

a) Ammette a quotazione, sulla proposta del sindacato, i nuovi effetti, purchè, trattandosi di Società anonime o in accomandita per azioni, la dimanda sia fatta dalle rispettive Amministrazioni, le quali debbono corredarla del decreto Regio d'approvazione, e degli statuti sociali; e purchè sia inoltre provato che gli effetti stessi diano luogo a contrattazioni serie e frequenti;

b) Pronuncia tanto sulla esclusione delle persone dalla Borsa, determinandone secondo i casi la durata, quanto sulla loro riammissione;

c) Stabilisce le ore di apertura e di chiusura della Borsa;

d) Autorizza la chiusura della Borsa nel caso di avvenimenti straordinari.

10. Il deputato di turno, di cui nel suddetto regolamento interno, ha le attribuzioni seguenti:

a) Invigila alla disciplina interna ed al buon ordine della Borsa, con facoltà d'allontanarne coloro che lo turbassero, e all'opportunità di sospendere le operazioni, ed anche di sciogliere la riunione, senza pregiudizio dei provvedimenti che potranno prendersi in seguito dalla Deputazione di Borsa, e dei procedimenti giudiziari ai quali si potesse far luogo;

b) Cura che non abbiano ingresso nella Borsa le persone escluse dalla medesima, e che sia affissa la tabella di cui nell'articolo 6;

c) Assiste all'accertamento de' corsi ufficiali e munisce della sua firma i listini e gli altri atti relativi;

d) Risolve di piena autorità le questioni disciplinari che potessero insorgere e quelle di diritto, a richiesta delle parti.

11. Mancando il deputato di turno, lo supplisce il sindaco de' pubblici mediatori, o chi ne fa le veci.

12. Gl'impiegati ed inservienti della Borsa dipendono dalla Deputazione di Borsa e dal deputato di turno, e ne eseguiscono gli ordini.

CAPITOLO III. — *Contrattazioni della Borsa.*

13. Le operazioni della Borsa hanno luogo per contrattazione privata.

Nei dieci minuti che precedono la chiusura è permessa la grida pe' soli effetti a contante, e col solo ed unico ministero degli agenti di cambio.

14. Nelle contrattazioni a termine degli effetti pubblici e degli altri valori, il termine non può oltrepassare il fine del mese che corre. Solo tre giorni avanti l'ultimo del mese corrente può aver luogo la contrattazione pel fine del mese prossimo.

Le contrattazioni a termine, di cui si parla in questo regolamento, sono quelle *ferme.*

15. Conchiuso il contratto, è stretto obbligo de' pubblici mediatori di consegnare immediatamente alle parti il *fissato* della operazione, staccandolo da un libretto a madre e figlia.

16. Per le operazioni a termine i pubblici mediatori devono inoltre rimettere nella giornata a ciascuna delle parti il contratto da queste sottoscritto, e da loro stessi controfirmato.

17. I pubblici mediatori che non osservassero il disposto dell'articolo precedente, sono per iniziativa della Deputazione di Borsa denunziati al procuratore del Re perchè venga applicata loro la multa indicata dall'articolo 59 del Codice di commercio; e ciò senza pregiudizio delle azioni spettanti ai privati.

CAPITOLO IV. — *Accertamento e pubblicazione de' corsi.*

18. I corsi officiali sono accertati dal Sindacato presieduto dal deputato di turno: quelli giornalieri dei cambi, degli effetti pubblici e degli altri valori ammessi nel listino della Borsa, dalla sezione degli agenti di cambio; quelli settimanali delle merci e degli altri oggetti ammessi nel relativo listino, dalla sezione dei sensali.

19. Per l'esecuzione del precedente articolo, ogni agente di cambio ha l'obbligo di dichiarare alla propria sezione, giorno per giorno, tutte le negoziazioni seguite con la sua mediazione, tanto a contanti quanto a termine, dall'apertura alla chiusura della Borsa.

Ogni sensale ha egualmente l'obbligo di dichiarare alla propria sezione, il sabato di ogni settimana, i contratti conchiusi con la sua mediazione nei giorni decorsi fino alla chiusura della Borsa del suddetto giorno.

20. Tali dichiarazioni sono obbligatorie quando il valore delle negoziazioni non sia minore di lire 5,000 pe' cambi, per gli effetti pubblici e per gli altri valori; di lire 1,000 per le merci.

21. Al suono della campana di chiusura la sezione degli agenti di cambio e quella dei sensali si riuniscono nei giorni rispettivamente indicati, ed in numero non minore di tre membri per ciascuna, nell'apposito separato locale di Borsa il cui accesso è interdetto a chi non forma parte delle sezioni stesse.

La riunione non può protrarsi oltre mezz'ora dopo la chiusura.

22. Raccolte le dichiarazioni ed escluse dalla sezione competente, a voti unanimi, quelle ritenute per anormali, le dichiarazioni riconosciute regolari sono trascritte sopra moduli stampati, a ciascuno dei quali il deputato di turno ed il sindaco o chi ne fa le veci appongono le proprie firme.

23. In base alle dichiarazioni trascritte, come è detto nell'articolo precedente, la sezione degli agenti di cambio accerta i corsi officiali dei cambi, degli effetti pubblici e degli altri valori negoziati a contanti ed a termine, ossia fine corrente e fine prossimo, notando nel listino la *domanda* e la *offerta;* la *domanda* per mezzo della lettera D (Danaro), l'*offerta* per mezzo della lettera L (Lettera).

Per gli effetti pubblici e per gli altri valori, oltre il prezzo di chiusura, è indicata nel listino la serie dei prezzi fatti.

24. Ugualmente in base alle dichiarazioni trascritte, come è detto sopra, la sezione dei sensali accerta il corso delle merci e degli altri oggetti che si negoziano alla Borsa, indicando nel listino il prezzo massimo ed il prezzo minimo, non che gli ultimi prezzi fatti, tanto per le operazioni a contante, quanto per quelle a termine o condizione.

25. Per i cambi, gli effetti pubblici, gli altri valori e gli oggetti pei quali non si hanno dichiarazioni, i pubblici mediatori segnano i prezzi presumibili o approssimativi nei listini in una colonna con la intitolazione di *prezzi nominali.*

26. Il deputato di turno ha facoltà d'impedire che il listino sia compilato quando i membri del Sindacato non si trovino presenti e riuniti in numero legale, trascorsi dieci minuti dal suono della campana che indica la chiusura.

La mancanza del listino, per la ragione anzidetta, è annunciata nella Gazzetta officiale a cura del presidente della Camera di commercio.

27. I listini dei corsi sono firmati dal deputato di turno e dal sindaco o da chi ne fa le veci.

28. I corsi officiali accertati e notati nei listini si trascrivono in appositi libri che sono firmati come all'articolo precedente.

29. Le dichiarazioni dei pubblici mediatori, i moduli in cui sono riportate e i libri anzidetti sono conservati presso la rispettiva sezione.

30. Compiute tutte le operazioni prescritte negli articoli precedenti, si fa immediatamente in Borsa la pubblicazione dei corsi officiali accertati dalle due sezioni, mediante l'affissione alla porta della Borsa dei rispettivi listini sottoscritti come all'articolo 27.

31. Pubblicati i corsi, niuno può rimanere nel recinto della Borsa ad eccezione dei componenti il Sindacato.

CAPITOLO V. — *Esecuzione delle contrattazioni.*

32. L'esecuzione delle contrattazioni ha luogo a tenore delle convenzioni. In mancanza di convenzioni, nelle operazioni sui cambi, sugli effetti pubblici e sugli altri valori si osservano le norme qui appresso indicate.

33. Nelle operazioni sui cambi la consegna della lettera ha luogo il giorno stesso del contratto; il pagamento, innanzi l'apertura della Borsa seguente.

34. Nelle contrattazioni degli effetti pubblici e degli altri valori a contante, la consegna ed il pagamento dei titoli si eseguiscono prima dell'apertura della Borsa successiva.

35. Nelle contrattazioni degli effetti pubblici e degli altri valori a termine, la consegna dei titoli ed il pagamento si fanno nel giorno stesso convenuto, e se questo è festivo, nel primo giorno non festivo che segue.

36. Tutte le operazioni della liquidazione debbono essere compiute indistintamente e senza eccezione il giorno stesso stabilito per la consegna e per il pagamento.

37. Gli *assegni* per le operazioni liquidabili a termine devono essere consegnati non più tardi di tre giorni innanzi quello stabilito per la consegna e per il pagamento.

38. Alla chiusura della penultima Borsa avanti il giorno della consegna per le contrattazioni a fine mese, la sezione degli agenti di cambio stabilisce il prezzo di compensazione sugli effetti pubblici e sugli altri valori da liquidarsi.

39. Nelle contrattazioni seguite coll'interposizione dei pubblici mediatori, soprattutto se trattasi di contratti a termine, è sempre in facoltà delle parti di riservarsi la esecuzione diretta del contratto, avvertendone il pubblico mediatore.

40. All'apertura della Borsa del giorno successivo a quello stabilito per la consegna e per il pagamento debbono essere restituiti all'assegnante tutti gli *assegni* ai quali non siasi dato esecuzione dall'assegnatario.

41. Mezz'ora prima della chiusura della Borsa medesima il creditore denuncia al Sindacato i contratti rimasti ineseguiti, e gli trasmette le relative note, i titoli o il danaro. Il Sindacato immediatamente procede all'effettuazione dell'operazione al pubblico incanto a tutto carico e conto del debitore, e ne forma la liquidazione definitiva.

Di questo atto di liquidazione coattiva si trasmette copia autentica dal Sindacato al creditore perchè possa valersene, ove occorra, contro il suo debitore innanzi ai tribunali competenti.

Le denuncie fatte dopo il termine di cui nel 1° alinea di quest'articolo non sono attese.

42. Il Sindacato deve dar subito e ufficialmente notizia alla Deputazione di Borsa delle liquidazioni che fossero avvenute nel modo coattivo accennato di sopra.

43. Una tabella affissa nel locale della Borsa indica i nomi di coloro a carico dei quali siasi fatta una liquidazione coattiva: l'affissione della tabella è seguita dalla esclusione degli iscritti e dei loro mandatari dalla Borsa.

L'affissione dura fino a che non consti alla Deputazione di Borsa, dietro certificato ufficiale del Sindacato, che coloro i quali hanno subito la liquidazione coattiva abbiano soddisfatto ai loro obblighi.

L'esclusione dalla Borsa si prolunga per un periodo non minore d'un mese, e di due in caso di recidiva, a contare dal giorno in cui le persone sopraindicate si sono poste in regola coi loro creditori.

44. Il pagamento delle differenze fatto dopo subìta una liquidazione coattiva non è valevole ad impedire la pubblicazione del nome nella tabella e l'esclusione dalla Borsa per i termini stabiliti nell'articolo precedente.

45. Occorrendo il caso di compra e vendita al pubblico incanto per gli effetti previsti dall'articolo 41, il Sindacato delega per tale oggetto uno de' suoi membri, il quale deve compilare il conto di liquidazione e compiere tutti gli uffici relativi all'operazione di cui venne incaricato.

Tale conto deve essere firmato dal sindaco e trascritto sovra apposito registro che deve conservarsi negli archivi della Camera di commercio.

46. Se la persona, a carico della quale venne fatta la liquidazione coattiva, ha la qualità di pubblico mediatore iscritto nel ruolo, il Sindacato lo chiama innanzi a sè nel termine di ventiquattro ore.

Il comparente deve presentare:

A) Il bilancio di tutte le operazioni che egli avrà in corso, siano esse scadute o no;

B) I libri prescritti ai pubblici mediatori dalle leggi in vigore;

C) I documenti a giustificazione delle operazioni fatte;

D) Tutte quelle altre note e quegli schiarimenti che il sindacato potrà richiedere.

Ove il chiamato sia uno dei membri del Sindacato, egli non può prender parte alle operazioni relative.

47. Il Sindacato esamina:

A) Se i libri siano tenuti secondo le prescrizioni della legge;

B) Se le compre e vendite comprese nel bilancio presentato siano reali e fatte per conto di terzi contraenti;

C) Se la non esecuzione dei contratti possa attribuirsi a colpa del convenuto per avere egli omesso di osservare alcune delle prescrizioni della legge e del regolamento.

48. Il Sindacato stende processo verbale della fatta ricognizione indicando:

A) Il risultato dell'esame dei libri e documenti presentati;

B) Le domande fatte al convenuto e le risposte ottenute dal medesimo.

Il convenuto sarà invitato a firmare il processo verbale, di cui avrà diritto di aver copia.

49. Il Sindacato entro il giorno successivo trasmette copia del processo verbale alla Deputazione di Borsa che fa le proprie proposte alla Camera di commercio, il tutto a forma dell'articolo 62 del Codice di commercio.

50. Le disposizioni concernenti l'inesecuzione dei contratti a termine e la liquidazione coattiva, di cui negli articoli precedenti, sono applicabili a tutte le contrattazioni anche a contante.

CAPITOLO VI. — *Disposizioni diverse.*

51. Quanto è disposto nel presente regolamento riguardo alla esecuzione od inesecuzione delle operazioni seguite nella Borsa ha effetto anche per quelle avvenute al di fuori della Borsa stessa con la interposizione de' pubblici mediatori.

Per tali operazioni i pubblici mediatori sono responsabili avanti la legge ed il regolamento, come se fossero state fatte nel locale della Borsa.

52. Sono costantemente affissi alla Borsa:

a) Il presente regolamento;

b) L'elenco dei nomi de' componenti la Deputazione di Borsa;

c) Quello dei membri del Sindacato;

d) Il ruolo dei pubblici mediatori;

e) La tariffa dei diritti di mediazione;

f) Una tabella in cui sieno indicate le ore dell'apertura e della chiusura della Borsa.

53. (Transitorio). Fino a tanto che il numero dei pubblici mediatori non sia bastevole alla formazione del Sindacato, i corsi officiali sono accertati, nelle competenze rispettive, dagli agenti di cambio esercenti e da quattro sensali, di ciò incaricati dalla Camera di commercio, i quali si riuniranno per sezioni sotto la presidenza del deputato di turno, ed avranno tutte le attribuzioni del Sindacato.

Così deliberato dalla Camera di commercio ed arti di Roma nelle sue adunanze dei 13 e 14 marzo 1872.

Il Presidente MARIO MASSIMO.

Il Segretario AVV. V. GARRICOS.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
CASTAGNOLA.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli con decreti del 18, 21 e 28 aprile 1872:

A commendatore:

Crotti cav. dott. Gustavo, direttore di divisione al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ad uffiziale:

Villa cav. avv. Sebastiano, caposezione id.

A cavaliere:

Pittarelli cav. Domenico, procuratore del Re presso il tribunale civile e correz. d'Orvieto;

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreti del 20 febbraio, 17 marzo e 18 aprile 1872:

A cavaliere:

Oreglia d'Isola barone Saverio;
De Bourcard Francesco;
Macaluso Gaetano, controllore nel Museo Nazionale di Napoli.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreto del 10 maggio 1872:

A cavaliere:

Fallardi cav. Cesare Giacomo, capitano di fanteria collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri con decreto del 6 maggio 1872:

A cavaliere:

Verger Amedeo.

MINISTERO DELLE FINANZE.

AVVISO.

A mezzo della sottoprefettura d'Acqui fu inviata da un anonimo al Ministero delle Finanze la somma di lire 30, costituita da un pezzo d'oro da franchi 20, da un pezzo d'argento da franchi 5 e da un biglietto della Banca Nazionale da lire 5, a titolo di restituzione allo Stato.

Questa somma fu immediatamente versata nella Tesoreria centrale.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Un impiegato in riposo, dell'ordine giudiziario, a soddisfazione di un suo debito di coscienza ha trasmesso al Ministero suddetto la somma di lire cento venticinque da essere versata nelle casse dello Stato.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Commissione d'esame degli uditori.

Risultato dell'esame di concorso per num. 120 posti di uditore, sostenuto nei giorni 8, 10, 12, 15 e 17 gennaio 1872, dinanzi alle Corti di appello del Regno.

Massimo dei punti num. 81
Minimum per l'approvazione num. 54.

N.	Nome	Punti
1.	Frola Pier Eugenio, subì l'esame presso la Corte d'appello di Torino ed ottenne . . . . . punti	75
2.	Ferrando Umberto, id.	» 73
3.	Maierini Angelo, Ancona	» 73
4.	Rossi Giuseppe, Torino	» 73
5.	Vico Emanuele, id.	» 73
6.	Bacchialoni Adolfo, id.	» 70
7.	Porcellini Giambattista, Napoli	» 69
8.	Rossi Domenico, Torino	» 68
9.	Cannas Francesco, id.	» 68
10.	Doglio Bernardino, id.	» 67
11.	Podda Francesco, Cagliari	» 67
12.	Salvagni Antonio, Torino	» 67
13.	Sacerdoti Alessandro, Firenze	» 66
14.	Musio Gavino, Cagliari	» 66
15.	Mercogliano Errico, Napoli	» 66
16.	Gianoletti Giuseppe, Torino	» 66
17.	Garofalo Raffaele, Napoli	» 66
18.	Blavet di Briga Giuseppe, Torino	» 66
19.	Pomarici Giuseppe Nicola, Napoli	» 65
20.	Scillania Benedetto, Roma	» 65
21.	Tenchini Luigi, Brescia	» 65
22.	Magenta Riccardo, Genova	» 64
23.	Taschieri Ciro, Bologna	» 63
24.	Nicolosi Francesco, Catania	» 63
25.	Germonio Onorato, Torino	» 63
26.	De Ruggiero Salvatore, Napoli	» 63
27.	Dini Alessandro, Venezia	» 63
28.	Garnier Giuseppe, Torino	» 63
29.	Bertagnoni Gioacchino, Venezia	» 63
30.	D'Avossa Giuseppe, Napoli	» 62
31.	De Foresta Alberto, Ancona	» 62
32.	Fancello Pietro, Cagliari	» 62
33.	Masino Alberto, Torino	» 62
34.	Pratis Carlo, id.	» 62
35.	Riccardi Michele, Napoli	» 62
36.	Zenone Alfonso, Torino	» 62
37.	Quaranta Filippo, id.	» 61
38.	Massimino Luigi, id.	» 61
39.	Milano Giambattista, Napoli	» 61
40.	Ferrajoli Giuseppe, id.	» 61
41.	Barbaroux Adolfo, Torino	» 61
42.	Bettoni Ludovico, Brescia	» 61
43.	De Mari Francesco, Napoli	» 60
44.	Lombardi Giovanni, Torino	» 60
45.	Pescatori Camillo, Parma	» 60
46.	Roggeri Augusto, Torino	» 60
47.	Tasca Manfredo, Brescia	» 60
48.	Vallero Usai Stefano, Cagliari	» 60
49.	Bellono Carlo, Torino	» 59
50.	Gabutti Gualterio, id.	» 59
51.	Germanetti Candido, Cagliari	» 59
52.	Monzani Alfonso, Bologna	» 59
53.	Reynardi Vincenzo, Torino	» 59
54.	Ruzza Filippo, Napoli	» 59
55.	Arnaldi di Balma Errico, Torino	» 58
56.	Boy Vittorio, Cagliari	» 58
57.	Collu Giovanni Agostino, id.	» 58
58.	Genova Luigi, Napoli	» 58
59.	Marolda Giovanni, id.	» 58
60.	Martino Giuseppe, id.	» 58
61.	Andri Alceste, Brescia	» 57
62.	Manfroni Giuseppe, Venezia	» 57
63.	Pelligra Raffaele, Napoli	» 57
64.	Ariani Luigi, id.	» 56
65.	Cerioli Giuliano, Brescia	» 56
66.	Isaia Francesco, Napoli	» 56
67.	Lacovara Gaetano, id.	» 56
68.	Macola Ettore, Venezia	» 56
69.	Manzi Pietro, Napoli	» 56
70.	Morano Vincenzo, id.	» 56
71.	Richetti Filiberto, Torino	» 56
72.	Rossi Giovanni Michele, Napoli	» 56
73.	Schettini Niccola, Napoli	» 56
74.	Scurti Vincenzo, id.	» 56
75.	Tortolini Elbano, Firenze	» 56
76.	Ammazzalorsa Achille, Napoli	» 55
77.	Barra Vincenzo, id.	» 55
78.	Braggio Carlo, Torino	» 55
79.	Mondini Andrea, Venezia	» 55
80.	Occhiararo Macario, Napoli	» 55
81.	Compagnone Luigi, id.	» 55
82.	Corrias Pietro Luigi, Cagliari	» 55
83.	Del Buono Vincenzo, Napoli	» 55
84.	Freschi Alberto, Parma	» 55
85.	Friuli Antonio, Napoli	» 55
86.	Gubitosi Stanislao, id.	» 55
87.	Massara Giuseppe, Catanzaro	» 55
88.	Micali Caio, Messina	» 55
89.	Oriani Procolo, Napoli	» 55
90.	Pastura Alfio, Catania	» 55
91.	Prospero Luigi, Venezia	» 55
92.	Reina Niccolò, Catania	» 55
93.	Rosso Limenio, Genova	» 55
94.	Vinciguerra Andrea, Messina	» 55
95.	Abbamondi Bernardino, Napoli	» 54
96.	Benedicti Biagio, Torino	» 54
97.	Bonfiglio Luigi, Brescia	» 54
98.	Casazza Emilio, Parma	» 54
99.	Ferrajoli Luigi, Napoli	» 54
100.	Ferriolo Federico, id.	» 54
101.	Franceschinis Francesco, Venezia	» 54
102.	Galdi Matteo, Napoli	» 54
103.	Gina Agostino, Cagliari	» 54
104.	Giuliani Camillo, Roma	» 54
105.	Martinelli Cesare, Brescia	» 54
106.	Prestipino Domenico, Messina	» 54
107.	Rufino Gioacchino, Napoli	» 54
108.	Ruggiero Pietro, id.	» 54
109.	Tango Michele, id.	» 54
110.	Tartaglione Tommaso, Napoli	» 54

Roma, addì 28 maggio 1872.

I componenti la Commissione: **Miraglia, Ghiglieri, F. Borgatti, L. Jorio, M. Sabbarelli, F. Puccioni, L. Sanminiatelli.** — *Il Presidente:* **Raffaele Conforti.** — *Il Segretario:* **F. Pacces.**

NB. *Per tutti coloro che hanno riportato parità di punti è riservata l'anzianità.*

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il dì 16 stante in Stradella (provincia di Pavia) è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del pubblico con orario limitato di giorno.

Firenze, li 28 maggio 1872.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il 26 stante, in Campo Sampiero (provincia di Padova), è stato aperto un ufficio telegrafico al servizio governativo e privato, con orario limitato di giorno.

Firenze, 29 maggio 1872.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione.*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita, consolidato 5 per cento, al numero 103668 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli per annue lire 200 al nome di *Mancino Regina fu Angelo, domiciliata in Campobasso*, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di *Regina Mancino fu Angelo, domiciliato in Campobasso.*

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 29 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione delle seguenti rendite iscritte al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli.

N. 10132 — Riccardi Maria fu Pietro minore sotto l'Amministrazione di Vincenza Rianna sua madre e tutrice e di Mariano Riccardo contutore, domiciliata in Napoli per L. 80;

N. 161949 — Riccardo Maria fu Pietro nubile, domiciliata in Napoli per L. 60;

N. 10128 — Riccardi Maria fu Pietro domiciliata in Napoli per L. 10;

N. 121690 — Id. id. per lire 520.

Allegandosi l'identità della sopranominata persona con quella di Riccardo Maria Concetta fu Pietro e fu Vincenza Rianna.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 15 maggio 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di due rendite, consolidato 5 per cento, ai num. 154802 e 23506 dei registri della cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli per annue lire 25 al nome di Irace Luisa fu Agnello moglie di Giacomo Coscia, domiciliata in Napoli, l'ultima delle quali vincolata per l'esercizio di pegnorazione, allegandosi la identità della persona della medesima con quella di Irace Luisa fu Angelo.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tali rendite, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica, non che lo svincolo e tramutamento.

Firenze, 21 aprile 1872.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE LANE IN AUSTRALIA.

Rapporto del R. Viceconsole avv. G. Branchi.

(1871)

(V. numero 150)

§ IV.

Allorchè parlasi in Europa di colonie e di emigrazione, sembra quasi una conseguenza necessaria che nei paesi non ancora organizzati, o che lo sono solamente in parte, il terreno debba cedere al primo occupante e che quindi basti il prenderne possesso stabilmente per divenirne proprietario. Nulla può essere men vero di ciò per quel che riguarda l'Australia. Il sistema direi quasi ufficiale di colonizzazione, che si è seguito, quello cioè di far precedere i coloni dallo stabilimento di una organizzazione regolare, dalla misurazione e classazione dei terreni, dall'assegno fatto *a priori* dei luoghi destinati a diventare villaggi, città, capitali, ha fatto sì che fin da principio la proprietà del territorio fosse investita nel governo. Da questo, e da questo solo, possono i privati ottenere qualsiasi diritto reale immobiliare, mentre anche ciò che dichiarasi libera scelta (*free selection*) altro non è che la facoltà di scegliere fra' terreni vacanti quello che l'immigrante preferisce di comprare o di togliere in affitto. Ciascuna colonia ha le sue leggi particolari e quindi anche disposizioni speciali per regolare la proprietà. Quantunque però differiscano in alcuni punti, pure esse si somigliano tutte nei loro lineamenti principali. Basterà quindi prenderne una, quella di Vittoria per esempio, e citandone le principali disposizioni, esporre in succinto la costituzione dei fondi pastorali in questi paesi.

I terreni distinguonsi in tre sorta, auriferi, agricoli e pastorali, ciascuna delle quali è soggetta a disposizioni e perfino a giurisdizione differente, tutto ciò che riguarda le miniere essendo sottoposto ad un tribunale speciale (*Minin Court*). Un ordine del governatore in Consiglio determina a quale delle tre categorie debba un determinato lotto di terreno appartenere: dopo di che, lo si dichiara aperto alle offerte dei privati. Per le prime due classi, quantunque la legge autorizzi anche gli affitti e le concessioni temporanee, pure è prevalente la compera, sia perchè minore è la quantità del terreno che è necessaria, sia perchè tanto le operazioni agricole che le industrie minerarie hanno bisogno di una stabilità e sicurezza maggiore di quella che il semplice affitto potrebbe offrire. Nei terreni pastorali, invece, si può dire generale quest'ultimo, tanto che pochissimi e forse nessuno in Australia può vantarsi proprietario del terreno ove pascolano i suoi greggi. Tutto al più una parte del medesimo è in proprietà, mentre l'altra è presa in affitto dal governo, ottenendosi con questo sistema il doppio vantaggio, e di poter appoggiare tutti i principali miglioramenti al terreno comprato, e di diminuire la concorrenza altrui a quei pascoli demaniali che sono intersecati da una proprietà inviolabile.

Facendosi tutti i contratti all'asta, il prezzo è naturalmente determinato dalla concorrenza. Di anno in anno va però manifestandosi una tendenza al rialzo, dovuta principalmente alla maggior concorrenza, all'aumento di strade, di vie ferrate, alla facilitazione in generale dei trasporti tanto terrestri che marittimi, e così via discorrendo. Coloro però che occupavano il terreno prima della pubblicazione dell'ultimo *Land act* (1870) continuano a ritenerlo ad un prezzo stabilito a seconda del numero del bestiame che l'area può contenere, alla stregua di quattro scellini (L. 5) per ogni capo di bestiame grosso e di otto pence (0 85) per ogni pecora. Questo prezzo stabilito *a priori* dalla legge può considerarsi come una media fra i più alti e i più bassi in Victoria. Nelle altre colonie e specialmente in Queensland ed in certe parti di New South Wales esso è minore d'assai. Il contratto non può eccedere il termine di 14 anni.

Sembrerà forse strano che sulla semplice fede di un possesso di pochi anni si osino avventurare intraprese che necessitano il disborso di grandi capitali, col timore di essere poi privato del terreno a beneplacito dei terzi o degli ufficiali governativi. Ciò tanto più in quanto che neppure durante il periodo stabilito dal contratto il possesso è almeno sicuro. Stante il favore di cui gode l'industria mineraria ed un bisogno generalmente sentito di incoraggiare l'agricoltura, lo *squatter* (che così chiamasi anche il proprietario di greggi che pascolano su terreni demaniali) è obbligato a cedere il luogo al minatore che volesse stabilirsi sul suo terreno, od a chi invece di prenderlo in affitto, lo volesse comperare per coltivarlo. Pure là cosa esiste in fatto e la spiegazione unica che dar se ne possa sta nella consuetudine ormai invalsa, e nella quantità immensa di terreno che è ancora vacante e che per conseguenza può facilmente prendere il posto di quello di cui si può esser privati.

La rescissione anormale di cui ho parlato sopra è la caratteristica principale che distingue il contratto che formasi fra gli *squatters* ed il Demanio in Australia dalla vera e propria locazione e conduzione. Ne consegue che molte volte si dà luogo ad una indennità a carico del nuovo compratore pei miglioramenti operati dall'affittuario. In tal caso questi ha l'azione fra una somma da liquidarsi, purchè non oltrepassi le 500 sterline, e il diritto di preemzione di 320 acri, ove i miglioramenti sieno stati eseguiti al prezzo ordinario di una sterlina all'acre (40 are circa). Questo compenso introdotto da una legge del 1862, oltre alla giustizia che lo ha inspirato, ha prodotto effetti utilissimi alla pastorizia, non ultimo fra i quali quello di circondare le aree di stabili palizzate. Fino allora esse erano lasciate aperte, contentandosi ognuno di riconoscerne i confini mediante un fiume, un ruscello un monte, una strada. Oggi invece quasi tutti questi tratti sono stati recinti ed il bestiame racchiuso in spazio più esiguo, e ciò, oltre al modificare in meglio l'antico sistema pastorale, ha contribuito potentemente a migliorare le qualità produttive del suolo e ad impedire l'espansione delle malattie contagiose.

Stante la divisione dei terreni in categorie e le condizioni e prezzi differenti che si applicano a ciascuna di esse, il semplice affittuario non può cambiare la destinazione del terreno concessogli. Così nei terreni pastorali è lecito tenere tanto bestiame quanto meglio pare, coltivarne anche quel tanto che sia necessario per provvedersi di vegetabili, frumento od altro, ma il fittavolo non può in questo oltrepassare ciò di cui egli stesso ed il suo stabilimento abbisogna, nè vendere o cambiare i prodotti ottenuti. In tal caso, oltre ad esser passibile di ammenda, il suo terreno passerebbe dalla classe dei pastorali a quella degli agricoli ed egli dovrebbe abbandonarlo o pagare un canone molto maggiore.

La divisione del terreno in blocchi (*runs*) di maggiore o minore estensione dipende dal Ministero dei terreni. La legge però precitata dispone che in ogni caso essi non possano superare l'estensione sufficiente a nutrire 4000 pecore o 1000 capi di bestiame grosso. Essi variano quindi anche a seconda delle qualità nutritive del suolo, nè potrebbe stabilirsi quale sia la media dei terreni affittati a singole persone. Del resto quantunque la pastorizia sia sempre esercitata in grandi proporzioni, pure da vari anni è sensibile una tendenza ad una diminuzione di misura e ad un aumento di distribuzione fra la popolazione crescente. Le fattorie più vaste trovansi in Queensland ed in certe parti di New South Wales, ove il poco prezzo del terreno ed il minor pericolo di concorrenza permettono ancora a singoli individui di prendere in affitto estensioni di terreno che potrebbero quasi formare un'intiera provincia in uno Stato di Europa. In Victoria il numero medio delle pecore nelle fattorie è al di sotto delle 10,000, ma sonovi molti proprietari che ne posseggono anche soltanto dalle 500 alle 2000, mentre non è raro d'altronde trovare dei ricchi *squatters* che ne posseggono anche fino a 5 o 600,000.

§ V.

Passando a parlare più particolarmente della manutenzione dei greggi, ognuno sa come in questa materia, quantunque si possano dare precetti teorici e regole generali, pure il modo di applicazione ne varia talmente, a seconda di una quantità di circostanze locali, che riesce molto difficile senza ricorrere a numerose eccezioni il descrivere i metodi tenuti in un paese più che in un altro. Questa difficoltà aumenta di gran lunga per l'Australia, ove il clima anche a brevissima distanza varia dal tropicale, come nel Queensland, al più che temperato, in Nuova Zelanda, per esempio, e quindi coltivazione, vegetazione, produzione differiscono totalmente. Senza quindi entrare in particolarità troppo minute, mi contenterò di riferire alcuni lineamenti che possano considerarsi come generali e pei quali principalmente la pastorizia si allontana dai sistemi adottati nel vecchio mondo.

Prima di tutti è la mancanza quasi assoluta di migrazioni, mancanza che devesi attribuire tanto al sistema con cui è governata la proprietà fondiaria, quanto alle circostanze speciali di clima e di suolo. Le ragioni infatti per cui prevale in Europa, e specialmente in Spagna ed in Italia, il sistema migratorio, sono due, la necessità cioè di cambiar di pascoli di tanto in tanto, ed il timore delle malattie ai piedi degli animali allorchè sono tenuti troppo nell'umidità. In Australia, invece, prevalendo la siccità, queste malattie meno si sviluppano, e là dove esistono le si devono ad altre cagioni che l'emigrazione non rimuoverebbe. E quanto alla pastura, quello che già ho detto di sopra relativamente ai terreni ed all'estensione delle aree avrà mostrato come facile sia ai proprietarii di rimuovere i loro greggi, anche se numerosi, da luogo a luogo senza allontanarsi dal loro fondo.

La seconda differenza sta nell'organizzazione dei greggi stessi per la quale si è cercato di evitare il più possibile tutto ciò che richiedesse la cooperazione dell'uomo. Ciò tanto per le proporzioni in cui la pastorizia è esercitata, quanto perchè altissimi sono i salari in queste colonie. Un pastore esperimentato costa infatti attualmente dalle 35 alle 45 sterline (dalle 875 alle 1125 lire it.) all'anno, un giornaliere dalle 2 50 alle 3 50 lire it., oltre sempre il vitto e l'alloggio. È facile quindi comprendere di quanta importanza fosse il ridurre tutte queste spese al *minimum*, specialmente nelle industrie agricole, ove il profitto sta sempre al di sotto di ogni altro. Nei terreni poco boschivi, che compongono quasi l'intiero continente, si affidano quindi dalle 1000 alle 2000 pecore ad un solo pastore, il quale, uscendo alla mattina, tiene fuori il gregge, avendo cura con l'aiuto di cani che non si sbranchi o che i *dingo* (una specie di cane selvaggio, l'unico animale che possa danneggiare gli ovini in Australia) non assaltino le pecore isolate. Qualche volta alla sera le pecore ritornano al luogo d'onde sono partite, ed allora sono contate da un ispettore (*watchman*), di cui tiensi generalmente uno ogni tre greggi. Qualche volta invece esse accampano ove si trovano, specialmente se lontane dalla fattoria. L'ispezione in tal caso non è che nominale, e questa è la ragione per cui i salarii di un buon pastore sono molto più alti di quelli delle occupazioni ordinarie. Qualunque però sia il luogo, le pecore non sono mai messe al coperto. Si forma loro come in Italia un recinto di reti o di altri istrumenti mobili che vien poi rimosso giornalmente perchè la lana non resti infetta dal giacere in un luogo malproprio.

L'ultima differenza, che sta totalmente in favore dell'Australia, si è la mancanza del bisogno delle accumulazioni di provviste per l'inverno, che in Europa obbliga a spese non lievi. Questo vantaggio, dovuto alla mitezza della stagione invernale ed alla quasi assoluta mancanza di geli, è però in parte compensato dalle siccità prevalenti in estate che decimano bene spesso i greggi. L'accumulazione di foraggi sarebbe del resto difficile in un paese ove, per le ragioni sovradette, le pasture artificiali sono poco adottate, e le pecore debbono contentarsi dei prati naturali non molto atti a dar foraggi da serbare. Con questo sistema guadagnasi naturalmente nel buon mercato, ma appunto come in meccanica tutto ciò che acquistasi in forza lo si perde in velocità, così in Australia si sciupita in estensione ciò che si economizza nelle spese, calcolandosi necessarii ad ogni pecora pel suo mantenimento annuale ben tre acri (ettari 1.20), mentre in Europa possonsi tenere ben cinque pecore, e qualche volta anche più sopra un solo acre di terreno.

§ VI.

Ho di sopra accennato alle malattie cui le pecore vanno soggette nelle colonie. Tralasciando le meno importanti, mi sembra utile far parola di due principali, le quali, benchè comuni anche all'altro emisfero, pure offrono alcun che di speciale nel trattamento e nelle disposizioni legislative cui han dato occasione. Esse sono la scabbia e la zoppina (1). La prima è delle due la più funesta ed ha fatto e sta facendo danni gravissimi in Victoria. Nelle altre colonie da qualche tempo diminuì mediante gli attivi e pronti rimedi oppostivi dai privati ed ordinati anche con severissime penali dalle leggi che regolano la pastorizia, cosicchè essa è andata gradatamente scemando in Queensland ed in New Sout Wales, e si ritiene che la colonia di South-Australia ne sia attualmente libera del tutto.

Essa comparisce in principio in forma di piccole pustole che a poco a poco formano una crosta o scabbia che fa cadere la lana. A grado a grado la piaga si ingrandisce, si esacerba tanto che, ove non vi si prenda pronto rimedio, può cagionare anche la morte dell'animale. Ne è causa la presenza di un piccolo insetto, detto *acarus*, il quale si inocula nella parte dell'epidermide ove nasce la lana, e ne rovina i [illegible].

Tale malattia non sarebbe di gran momento se non fosse tanto facilmente contagiosa. La pecora che ne è attaccata si gratta continuamente e si strofina ad ogni oggetto che trova sporgente, di modo che tutto ciò che è stato in contatto con un gregge affetto da tale malattia diventa un eccellente conduttore della medesima ad altri greggi. Conseguentemente, anche se si riesce ad impedire il materiale contatto, può comunicarsi la scabbia al solo passar di qualche pecora sui luoghi ove ne furono altre infette, ed è perciò che talvolta non appena manifestatosi il morbo in un punto si propaga celerissimamente, e, non ostante tutte le precauzioni, un intiero distretto ne resta infetto in pochi giorni.

Molti sono i rimedi che sono stati proposti contro questo flagello e varii i sistemi seguiti nella cura. Tutti consistono però in un bagno che fassi fare alle pecore e solo variano negli ingredienti da adoperarsi per l'infusione, usando alcuni l'arsenico, altri il tabacco, ed altri finalmente la calce mista allo zolfo. Il primo è il più a buon mercato, ma non è molto seguito. Il secondo ritiensi invece come il più sicuro e dà quindi luogo ad una assai vasta importazione specialmente dall'America di tabacco ordinarissimo per tale oggetto. Se ne usano tre, quattro e qualche volta anche otto oncie per ogni gallone di acqua, facendo una infusione nel modo stesso con cui si prepara il tè e tenendovi immerse le pecore da uno a due minuti. La calce invece è bollita circa mezz'ora con lo zolfo nella dose di circa due oncie di ciascuna materia per ogni gallone di acqua e bagnandovi poi le pecore nel modo che sopra. La parte più difficile dell'operazione consiste però nell'impedire alle pecore già medicate di ritornare in contatto con quelle che non lo furono ancora. Questa difficoltà non esisterebbe in Italia ove i greggi sono poco numerosi, ampii e molteplici i fabbricati per ricoverarli, e così via discorrendo. Ma in Australia tutto ciò non esiste, e quindi, per rimediare a questo inconveniente e per rendere vie più sicura la guarigione, suolsi ripetere il lavaggio otto o dieci giorni dopo il primo. Se le operazioni furono ben fatte e la quantità dell'antidoto sufficiente, si può essere quasi sicuri dello sparire della malattia.

I danni incalcolabili che tal morbo ha portato all'industria della lana in queste colonie hanno dato luogo ad una legislazione severissima in proposito. In Victoria varie leggi furono approvate dal Parlamento per regolare questa materia, ed in ciascuna scorgesi una tendenza ad aumentare la severità delle disposizioni. L'ultima è del 1870. Mi sia permesso di riferirla per sommi capi, come quella che costituisce la parte più importante delle leggi sulla pastorizia.

Innanzi tutto, il territorio è relativamente a quest'oggetto diviso in tanti distretti, a ciascuno dei quali è preposto un ispettore con un Consiglio di varii membri scelti sul luogo fra i proprietari di greggi. Ufficio di questo Consiglio è di aiutare l'ispettore e di giudicare in appello dalle sue decisioni nei casi in cui la legge lo concede.

Gli ispettori percorrono continuamente il loro distretto ed hanno il diritto di visitare ed ispezionare i greggi in qualunque tempo ed in qualsiasi luogo. Quando li trovino infetti, il proprietario va soggetto ad una forte ammenda, ove abbia trascurato di farne la dichiarazione spontanea. Oltre questa notizia da darsi all'ispettore al più presto possibile, il proprietario non appena si accorge della presenza della scabbia deve marcare le sue pecore con un segno determinato (un S rosso), affiggere ai limiti del suo terreno degli avvisi per prevenire ognuno dal farvi entrare pecore sane, e finalmente far pubblicare nel giornale più accreditato del luogo la notizia della scabbia manifestatasi. L'ispettore allora dichiara infetto il gregge, ed il proprietario entro 14 giorni da tale dichiarazione è obbligato a intraprenderne la cura. Se dopo tre mesi le sue pecore non sono guarite, deve far rinnovare la dichiarazione pagando 0,6d per ogni pecora, e così di trimestre in trimestre fino a che l'anno non sia compito. Dopo questo periodo, se il gregge sia ancora infetto, l'ispettore può ordinare che sia distrutto o distruggerlo egli stesso a spese del proprietario. Ei può del resto ad ogni momento avocare a sè tale cura, quando veda che il proprietario trascuri le misure opportune per vincere la malattia.

Tutto ciò è ordinato sotto pena di multa, che possono variare dalle 5 alle 100 sterline.

Speciali disposizioni sono comminate contro la rimozione delle pecore da un luogo all'altro. Quantunque, come ho detto sopra, non esista in Australia vera emigrazione, è pure impossibile che in un paese ove gli animali sono così numerosi non vi sieno continui cambi, compre, vendite, movimenti in ogni senso dei greggi che servono così a diffondere il contagio. Nessun gregge infetto può quindi muoversi a verun patto dal luogo ove trovasi. Ed intendonsi per infetti gli animali non solo che hanno la scabbia indosso, ma quelli altresì che ne furono curati da un periodo non minore di quattro mesi e tutti quelli che hanno pascolato ed anche semplicemente viaggiato in luoghi ove entro il medesimo lasso di tempo è stata osservata la scabbia. Chi infrange questa disposizione è punito con una multa dalle 25 alle 100 sterline, oltre la refezione dei danni ai proprietari dei greggi cui il contagio fossesi comunicato. L'ispettore poi può, trovando pecore in movimento, distruggerle, se la malattia sia provata, o sequestrarle per quanto tempo gli aggrada ove abbia solo il dubbio che possano esser infette. In ogni caso però dalla decisione dell'ispettore, quando trattisi di distruzione, puossi appellare al Consiglio, il quale può confermare la sentenza o ordinare che le pecore sieno invece tenute in osservazione.

(1) Traduco "scabbia" la parola inglese *scab*, e "zoppina" l'altra, *footrot*. Non so però precisamente se le due parole corrispondano, comunicandosi p. e. la scabbia ai mandriani, mentre non intesi mai che ciò avvenisse per lo *scab*. Ad ogni modo la descrizione dei fenomeni delle due malattie correggerà il nome se inesatto.

Ultima precauzione, ma forse più importante delle altre, è il sistema delle quarantene. Il Governo centrale suol proclamare in quarantena i distretti, dichiarandoli, secondo che sono, o sani o infetti. Nel primo caso niuno può introdurvi pecore che non siano prima visitate dall'ispettore, nel secondo non si può nè introdurvi nè estrarne pecore senza la detta autorizzazione, sotto pena di multa e della immediata distruzione degli animali a libito dell'ispettore e di ogni membro del Consiglio. Tale è per sommi capi la sostanza della legge.

Passando alla *zoppina*, si crede da molti che l'Australia ne fosse libera fino al 1827, epoca in cui si manifestò per la prima volta nel distretto di Bathurst, in New South Wales, d'onde si diffuse nelle altre provincie. Ciò farebbe supporre che tal morbo fosse anche qua contagioso, come lo si ritiene generalmente in Europa. L'opinione più accreditata è però la contraria, ed uno dei migliori scrittori e degli uomini più pratici nella pastorizia (*I. R. Graham, on the Australian merino*) nega assolutamente il contagio. Si manifesta unicamente nei luoghi bassi ed umidi allorchè le pecore sono costrette a restare per molto tempo nell'acqua e consiste in uno sviluppo eccessivo dell'unghia, la quale, riposando su terreni molli, non può logorarsi come d'ordinario e finisce quindi col rendere l'animale zoppo ed ammalato. In Australia però tale malattia si manifesta piuttosto al disopra che al disotto dell'unghia e precisamente là ove essa viene ad unirsi alla carne, e viene distinta col nome di zoppina coloniale (*colonial foot rot*). Quantunque i teorici propongano varii metodi per la cura di tale incomodo, pure gli *squatters* di Australia hanno il sistema di curarla col semplice rimuovere le pecore dalle pasture umide ad un luogo asciutto. Ciò del resto essendo assai facile, attesa l'ordinaria siccità della campagna, la malattia cagiona poco danno ed io non l'avrei neppure rammentata se non sapessi che essa è molto virulenta in Europa e specialmente in Inghilterra.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

Il ff. di Sindaco ha emanata la seguente notificazione:

« Si avvertono gli abitanti dei rioni Monti e Campitelli (1ª regione Campidoglio) che col 1° del prossimo giugno cessano di funzionare gli uffici statistici presso gli Ispettorati di P. S. dei rioni suddetti, e che in seguito di ciò le denuncie di cambiamento di domicilio o residenza dovranno farsi all'Ufficio di Stato Civile nel palazzo dei Conservatori al Campidoglio.

« Dal Campidoglio li 30 maggio 1872. »

— Il Comitato esecutivo della R. Accademia di belle arti di Milano per l'Esposizione Nazionale di belle arti e per il Congresso artistico del 1872 ha diramato il seguente annunzio:

Agli artisti italiani.

L'Esposizione Nazionale Italiana avrà immancabilmente effetto in Milano nel corrente anno, a partire dal 26 agosto a tutto il giorno 7 ottobre.

Si ricorda pure che il Congresso artistico sarà inaugurato il 4 settembre e durerà negli otto giorni consecutivi.

Le notificazioni delle opere per l'Esposizione devono venir trasmesse pel 15 giugno, e le opere istesse consegnate pel 1° agosto.

Tutte le Accademie e gl'Istituti d'arte del Regno furono ampiamente provvisti di schede per notificazioni ond'essere distribuite agli artisti della parte di paese da loro dipendente.

Gli artisti che ne avessero bisogno potranno rivolgersi all'Istituto più vicino.

Il Comitato, in ogni caso, ne invia a chi ne fa diretta domanda.

Milano, 28 maggio 1872.

— Togliamo il seguente brano da una corrispondenza che pubblica il *National* intorno all'Esposizione di Londra:

La parte più interessante e più curiosa di questa Esposizione è quella che è destinata ai prodotti dell'estremo Oriente: China, Giappone. Vi si vedono case giapponesi, come le si videro all'ultima Esposizione universale a Parigi, al Campo di Marte, palazzi esattamente riprodotti dall'Egitto e da Tunisi. Non bisogna mica credere che i Giapponesi vivano come noi in grandi fabbricati di sei piani. Una casa di questo paese capirebbe comodamente in un salone di media grandezza e ricchi e poveri; all'eccezione del Mikado e dei daimios i quali si rinchiudono nelle fortezze, non hanno altre abitazioni che queste graziose capanne di legno e di carta.

Non importa richiedere se gli incendii siano frequenti a Jeddo, a Jokohama e negli altri villaggi del Giappone. Se in una casa si appicca il fuoco, tutte le altre sono in fiamme. Il conte di Beauvoir, che ha viaggiato nel Giappone col duca di Penthièvre figlio del principe di Joinville, ha assistito all'incendio d'una città mercantile, Jokohama. Esso non durò molto tempo. In una notte il fuoco aveva divorato tutto, malgrado gli sforzi dei pompieri.

Del resto i Giapponesi non sono di umore triste; tre giorni dopo l'incendio, si mettono a ricostruire; e, tra parentesi, dice il viaggiatore surriferito, è molto interessante di vederli innalzare una casa. Da per tutto si usa incominciare un fabbricato dai fondamenti; al Giappone è al contrario; si costruisce subito il tetto per terra; lo si guarnisce di piccole tegole di legno larghe due dita, fine come un foglio di carta; poi lo si innalza e lo si colloca su quattro pilastri. In pochissimo tempo si costruisce la casa senza usar chiodi. Un giorno solo basta per costruire una casa; da ciò si comprende la filosofia del Giapponese sull'incendio.

— Il 23 febbraio (stile antico) la carovana di Damasco abbandonò la Mecca con un effettivo di 4000 persone ed arrivò il 10 marzo (stile antico) a Medina alla tomba del profeta; durante questi 15 giorni di cammino 400 individui soccombettero al cholera.

Vi erano allora a Medina più di 7000 pellegrini, tra quali infieriva terribilmente il flagello. Prima dell'arrivo della carovana di Damasco sembrava che andasse decrescendo, ma repentinamente si manifestò con nuova violenza.

Alla metà di marzo vi erano più di 20,000 pellegrini alla Mecca; durante il loro soggiorno furono confermati oltre 1800 casi di morti, e non si conosce pertanto esattamente la cifra delle persone che hanno soccombuto nei vasti sobborghi e giardini di Medina, come pure nelle grandi carovane del Cairo e di Bagdad che accampavano fuori le mura.

Secondo un calcolo approssimativo, le carovane, nel loro insieme, devono aver perduto il 20 per 0/0 di coloro che le componevano. Lo stato sanitario sembra essere più favorevole a El Uisich ed alle sorgenti della Moise, ma certi indizi proverebbero che anche là si teme molto.

— I giornali di Praga e di Vienna recano particolari tristissimi delle recenti inondazioni nella Boemia. Secondo un telegramma della *Neue Freie Presse*, sotto la data di Praga 29 maggio, sono a lamentarsi nei villaggi molte perdite di vite umane; ed una innumerevole popolazione è rimasta senza tetto, essendo molte le case demolite. Il luogotenente generale della Boemia, barone Koller, si è recato, nel pomeriggio del 29, a Rakonitz, uno dei paesi inondati. Visitò tutte le case devastate dalle straripate acque, senza eccettuarne le più miserabili capanne. Più di cento case vi sono state rese inabitabili; oltre a venti furono totalmente demolite, e cinque vennero dall'acqua schiantate e portate via. Le autorità ed i cittadini, così in Boemia come in Ungheria e nell'Austria, gareggiano per organizzare soccorsi.

DIARIO

A Londra la Camera dei Comuni si è radunata per la prima volta dopo le vacanze di Pentecoste lunedì 27 maggio. I signori Otway e Mundella annunziarono che nel giorno successivo interpellerebbero il governo sullo sbarco di prigionieri comunisti francesi in Inghilterra in uno stato di compiuta indigenza.

Quindi il signor Jenkinson interrogò il governo, se è vero che sia disposto ad accordare un'amnistia generale ai prigionieri feniani, come era stato detto dal *Times*. « No, » rispose immediatamente il signor Gladstone, e la Camera lo ha applaudito.

Poscia il signor Disraeli disse, sperare che il signor Gladstone sarà pronto a dare tutte le spiegazioni relative allo stato attuale della vertenza anglo-americana. Dal discorso pronunziato dal primo ministro prima delle vacanze il signor Disraeli avea tratto argomento per credere che il presidente degli Stati Uniti avesse accolto con animo benevolo e conciliante le obbiezioni dell'Inghilterra contro le domande pei danni indiretti; e che l'articolo addizionale era allora sottoposto al Senato. Ecco il punto in cui si trovava, secondo l'asserzione del signor Gladstone, la questione prima delle vacanze.

Ora, continuò a dire l'oratore, non fu piccola la sorpresa di vederlo pubblicato in America quando esser doveva ancora confidenziale; ci si annunzia che il Senato americano non accettava l'articolo addizionale salvo che con certe modificazioni. Quali sono queste modificazioni? Al Parlamento si porgerà l'occasione di emettere un giudizio su quest'articolo prima che questo venga ratificato dal governo inglese? Secondo i termini del trattato, col 15 giugno scade già il termine stabilito per sottoporre i documenti al tribunale di Ginevra. Se in detto giorno il tribunale non avrà tra le mani l'incartamento, ecco che per ciò stesso il trattato cessa d'essere in vigore. A Washington si era parlato di inviare al tribunale di Ginevra una domanda sottoscritta dai due governi, per ottenere una dilazione. Ma può forse il tribunale di Ginevra accordare questa dilazione, e, pur potendolo, il vorrebbe? Tuttavia il governo dovrà disporre le cose in maniera che gli rimanga il tempo che basti per sottoporre quest'articolo addizionale alla discussione della Camera, e mandare tutte le sue carte a Ginevra prima del 15 giugno.

Il signor Gladstone rispose che, se prima delle vacanze egli ricusò di far conoscere l'articolo addizionale, fu unicamente per non compromettersi in America, perchè, essendo quello allora davanti al Senato, recava con sè tutti i caratteri di una comunicazione strettamente confidenziale. Come poscia avvenne che sia stato pubblicato in America, il ministro dichiarò di ignorarlo, e non essere egli punto responsabile di questa pubblicazione.

Quindi il ministro soggiunse: « Ieri il Senato americano ha accettato questo articolo ad una grande maggioranza di voti, ma vi introdusse alcune modificazioni, le quali vennero oggi stesso sottoposte al gabinetto, il quale si è radunato in questo pomeriggio per esaminarle. Ma, siccome questo esame richiede una lunga riflessione, non è maraviglia che il gabinetto non abbia ancora presa una decisione dopo una radunanza che non durò più di una mezz'ora. Il governo adunque non può in questo momento fare al Parlamento la chiesta comunicazione; e non si gioverebbe all'interesse del paese col pubblicare ora le proposte modificazioni. »

Riguardo alla domanda, se il Parlamento potrà discutere quest'articolo innanzi che venga accettato dall'Inghilterra, il signor Gladstone chiese al preopinante di mettere per iscritto la sua interrogazione; allora il ministro gli risponderebbe.

Il signor Gladstone soggiunse, non ignorare l'importanza del non perder tempo in questo affare; non essere ancora necessario chiedere indugi che, del resto, potranno sempre essere ottenuti ogni qualvolta se ne farà domanda in comune.

Finalmente il primo ministro, conchiudendo, disse che non si impiegherà se non il tempo strettamente necessario per conseguire il risultato bramato dal paese; e ciò senza ricorrere ad indugi.

Avendo il signor Horsmann chiesto se la Camera vedrà le modificazioni fatte dal Senato americano all'articolo addizionale, prima che il governo prenda una decisione definitiva, il signor Gladstone ricusò assolutamente di rispondere a questa domanda.

Quindi la Camera si ridusse in Comitato per discutere il bilancio della marina.

Il 28 maggio è continuata a Versaglia la discussione della legge sull'esercito. Il duca d'Aumale pronunziò un discorso in favore. Il colonnello Denfert Rochereau parlò contro l'obbedienza passiva. Il generale Changarnier portò a cielo la teoria di questa obbedienza. La discussione doveva continuare l'indomani.

Si annunzia dal Messico che le truppe del governo del presidente Juarez hanno occupato Mazatlan, cacciandone i ribelli.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo che fu annunziata dal Presidente con parole di cordoglio la morte avvenuta la notte precedente in Palermo del luogotenente generale Luigi Masi, deputato del collegio di Poggio Mirteto, e fu preso atto della demissione del signor G. B. Bertini, deputato del collegio di Barge, venne presa in considerazione una proposizione di legge del deputato Cairoli e di altri intesa a conferire il diritto elettorale politico a tutti gli Italiani di anni 21 che sanno leggere e scrivere, non opponendovisi il Ministro dell'Interno, benchè sollevasse alcuni dubbi intorno alla opportunità e utilità della proposizione.

Quindi ebbero luogo due interrogazioni: una del deputato Lesen al Ministro degli Affari Esteri intorno alla sorte degli ex-sudditi pontificii condannati dai Consigli di guerra francesi e trasportati a subire la pena negli ergastoli di Francia: alla quale il Ministro rispose con dichiarazioni; l'altra del deputato Nicotera al Ministro dell'Interno sull'incidente insorto ultimamente tra il sindaco di Napoli e il servizio di pubblica sicurezza, e sulle relazioni di quel municipio col capo della provincia: alla quale il Ministro rispose con alcuni schiarimenti.

Il Ministro delle Finanze presentò un disegno di legge per una spesa straordinaria occorrente alle operazioni necessarie per l'isolamento dei palmenti dei mulini, destinati alla macinazione del granturco e della segala.

SENATO DEL REGNO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso per due posti vacanti di revisore di stenografia del Senato, collo stipendio annuo di lire 3000 minimo e 4000 massimo, da raggiungersi questo per un quinto ogni quinquennio di servizio, nel quale saranno pure computati gli anni impiegati presso altre Amministrazioni del Governo.

Le condizioni sono:

1° Essere cittadino del Regno italiano ed aver il godimento dei diritti civili;

2° Avere compiuto 25 anni di età e non avere oltrepassato i 40.

Gli aspiranti sono invitati a produrre i documenti e le opere da essi pubblicate, che servano a dimostrare la loro attitudine a quell'ufficio.

Il tempo utile per la presentazione delle domande rimane fissato a due mesi dal presente avviso.

I candidati ammessi al concorso dovranno subire un esperimento pratico in una seduta pubblica del Senato, nel modo che sarà stabilito dalla Presidenza.

Addì 16 maggio 1872.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI PALERMO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 5 giugno p. v. alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 401 nel comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta, con l'aggio medio annuale di lire 3828 52.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, num. 5736, non che i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136 qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Palermo, addì 20 maggio 1872.

Il Direttore.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 31.

La Camera dei Comuni approvò con 294 voti contro 216 il *bill* sullo scrutinio segreto.

Bajona, 30.

Le sottomissioni continuano nella Biscaglia e nell'Alava.

Il curato Sierra con 5 carlisti arrivò a Bajona con passaporti firmati da Serrano.

Molti ufficiali e soldati carlisti entrarono in Francia e furono diretti a Bourges.

New-York, 31.

Il governo non ha ancora ricevuto una risposta definitiva dall'Inghilterra, ma credesi che le sorti del trattato sieno divenute precarie. L'America è decisa di non fare alcuna ulteriore concessione.

I giornali considerano il trattato come fallito, ma credono che questo insuccesso produrrà soltanto un ritardo per la sistemazione della vertenza e non una seria rottura tra i due paesi.

Berlino, 31.

Il Reichstag approvò a grande maggioranza in prima e seconda lettura la proposta di Lasker tendente ad estendere la competenza dell'Impero su tutta la legislazione in materia civile.

La Commissione della Camera dei Signori respinse, con 7 voti contro 6, il progetto di legge relativo all'Amministrazione dipartimentale.

Monaco, 31.

Il presidente del Consiglio dei ministri è pericolosamente ammalato.

Versailles, 31.

L'Assemblea nazionale, continuando la discussione della legge sulla leva militare, approvò gli articoli dal 6 al 23, relativi alla chiamata del contingente e all'esenzione dal servizio.

Berlino, 31.

Il Principe Umberto e la Principessa Margherita assistettero prima di mezzodì ad una grande rivista passata dall'Imperatore a Postdam.

I Principi furono quindi invitati dall'Imperatore ad una colazione a Babelsberg.

I Principi ritorneranno questa sera a Berlino per assistere ad una numerosa riunione presso il conte di Launay, ambasciatore d'Italia.

Berlino, 31.

La *Gazzetta della Germania del Nord* contiene un articolo nel quale saluta la presenza del Principe Umberto, ed esprime grandi simpatie per l'Italia. Dice che l'Italia è unita alla Germania da interessi reciproci; che il nemico comune dei due Stati è la dominazione gerarchica, la quale nel nostro secolo è un anacronismo. Termina dicendo che l'Impero saprà, col consenso generale della nazione, reprimere questo assolutismo.

Madrid, 31.

Il Congresso approvò una mozione la quale dichiara che non havvi luogo a deliberare sulla proposta di dare un voto di biasimo al presidente (?).

Zorilla annunzia che dà le sue dimissioni. (*Sensazione*).

Washington, 31.

Seduta del Senato. — Summer presenta una proposta la quale dichiara che l'arbitrato è il solo e giusto mezzo per accomodare le attuali divergenze internazionali. Egli attacca vivamente il presidente Grant.

Borsa di Vienna — 31 maggio.

	29	31
Mobiliare	333 50	334 90
Lombarde	200 30	202 10
Austriache	352 —	356 —
Banca Nazionale	833 —	840 —
Napoleoni d'oro	8 99	8 98 1/2
Cambio su Londra	112 70	112 40
Rendita austriaca	72 —	72 10

Borsa di Parigi — 31 maggio.

	30	31
Rendita francese 3 0/0	55 20	55 85
Rendita francese 5 0/0	86 85	86 90
Rendita italiana 5 0/0	69 20	69 40
Consolidato inglese	93 1/2	93 7/16
Ferrovie Lombardo-Venete	452 —	456 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	260 50	260 25
Ferrovie Romane	135 —	138 —
Obbligazioni Romane	186 —	186 —
Obbligaz. Ferr. Vitt.-Em. 1863	200 75	200 75
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 25	208 25
Cambio sull'Italia	6 7/8	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	485 —	485 —
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 41	25 39
Aggio dell'oro per mille	2 1/2	2 —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Londra — 31 maggio.

	30	31
Consolidato inglese	93 1/2	93 1/4(?)
Rendita italiana	68 3/8	68 1/2
Turco	54 1/8	53 7/8
Spagnuolo	30 3/4	30 1/2

Borsa di Berlino — 31 maggio.

	30	31
Austriache	211 1/4	212 1/4
Lombarde	121 —	121 1/2
Mobiliare	199 3/4	201 1/4
Rendita italiana	67 1/2	67 5/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 1° giugno.

	31	1°
Rendita 5 0/0	74 26 1/2	74 33 1/2
Napoleoni d'oro	21 50 1/2	21 49
Londra 3 mesi	26 93	26 90
Francia, a vista	107 25	107 —
Prestito Nazionale	81 60	81 55
Azioni Tabacchi	747 —	746 —
Obbligazioni Tabacchi	520 —	519 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	480 75	488 —
Obbligazioni id.	224 —	222 —
Buoni Meridionali	540 —	540 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	— —
Banca Toscana	1721 —	1722 —

Tendenza buona.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 31 maggio 1872 (ore 15.42).

Il cielo è sparso di nubi in varie parti d'Italia. Venti deboli del 4° quadrante e mare tranquillo. Barometro quasi stazionario in Italia e anche nella maggior parte d'Europa.

Nelle ventiquattro ore ora decorse leggeri temporali in qualche stazione. La calma continua.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 31 maggio 1872.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 1	761 6	761 1	761 9	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	15 2	22 0	21 0	16 2	Termometro
Umidità relativa	72	48	57	73	Massimo = 24 0 C. = 19.2 R.
Umidità assoluta	9 30	8 92	10 49	10 03	Minimo = 11 0 C. = 8 8 R.
Anemoscopio	N. 1	SO. 8	S. 10	SO. 2	
Stato del cielo	10. bello	5. cumuli sparsi	9. bello qualche cum.	10. chiariss.	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 1° giugno 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	—	74 62 1/2	74 60	74 95	74 90	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	82 —	81 80	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	1 genn. 72	—	82 30	82 25	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	509 50
Detti Emiss. 1860-64	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	72 35
Prestito Romano, Blount	»	—	70 90	70 85	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	71 62 1/2	71 60	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3855
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1628 —	1625 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	574 50	574 —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	619 —	618 —	622 —	620 —	— —	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	144
Obbligazioni dette	1 genn. 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	203
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	»	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	»	500	737 —	735 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	731
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare		500	524 —	523 —	— —	— —	— —	— —	—
Comp. Fondiaria Italiana		250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	228

CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro	CAMBI	Giorni	Lettera	Danaro
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	106 —	105 90
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	26 96	26 92
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	—	Trieste	90	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 fr.		Nominale 21 50	

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. ital. 5 0/0 74 55, 74 60, 74 62 1/2.
Prestito Nazionale 82 25.
Banca Romana 1625.
Banca Italo-Germanica 618, 620 f. c.
Credito Immobiliare 524.

Il Deputato di Borsa: GIUSEPPE RIGACCI.

Il Sindaco: ALESSANDRO MARCHIONNI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

2533

AVVISO D'ASTA per l'appalto di esattorie nella Provincia.

Dovendosi procedere alla aggiudicazione per asta pubblica dell'esercizio delle esattorie delle imposte dirette per il quinquennio 1873-1877, ai termini della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), si rende noto quanto segue:

I. Nei luoghi, nei giorni e nelle ore designati nella tabella riportata in calce al presente avviso, dinanzi alle competenti Autorità, saranno tenuti gli esperimenti d'asta per il concorso all'esercizio delle esattorie nella tabella stessa indicate.

II. Gli oneri, i diritti ed i doveri dell'esattore sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192, dal regolamento approvato col R. decreto del 1° ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), e dai capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª).

Inoltre l'esattore è obbligato ad osservare i capitoli speciali che per ciascuna esattoria siano stati deliberati.

III. L'aggiudicazione dell'esercizio dell'esattoria sarà fatta a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sull'aggio sul quale verrà aperto l'incanto.

Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

Non si addiviene all'aggiudicazione se non vi sono offerte almeno di due concorrenti.

IV. L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso dell'aggiudicazione; il comune soltanto, quando sia intervenuta l'approvazione del Prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

V. Non possono concorrere all'asta quelli che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge del 20 aprile 1871, n. 192.

VI. Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti, a garanzia delle loro offerte, aver eseguito il deposito della somma indicata nella unita tabella, somma la quale corrisponde al 2 per 100 dell'ammontare presunto delle annuali riscossioni.

VII. Il deposito può essere effettuato in danaro o in rendita pubblica dello Stato al valore di L. 74 45 per ogni cinque lire di rendita, desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 20 maggio 1872, n. 139.

VIII. I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

IX. Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione, alla Commissione che tiene l'asta, di regolare quietanza della Cassa del comune, di quella della provincia o della tesoreria governativa. — Chiusa l'asta, i depositi fatti a garanzia della medesima sono immediatamente restituiti, per ordine di chi presiede l'asta, eccettuato quello dell'aggiudicatario.

X. Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1° dei capitoli normali approvati con decreto ministeriale del 1° ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), dovrà presentare nel preciso ammontare sottoindicato la cauzione definitiva in beni stabili o in rendita pubblica italiana ai termini e nei modi stabiliti dall'art. 17 della legge del 20 aprile 1871 e dall'art 19 del regolamento approvato con R. decreto del 1° ottobre stesso anno, n. 462 (serie 2ª); *fermo restando in ogni caso l'effetto dell'art.* 18 *della legge.*

XI. Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, sia che la persona dichiarata si trovi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge.

XII. Con avviso separato, affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà, secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta ha luogo a candela vergine o per offerte segrete

XIII. Le spese d'asta, del contratto e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto però che a termini dell'art. 99 della legge del 20 aprile 1871 sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti preliminari del procedimento d'asta, i verbali di deliberamento, gli atti di cauzione ed i contratti di esattoria.

XIV. Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso sono visibili presso l'Intendenza di finanza, l'Agenzia delle imposte dirette, e la Segreteria comunale nelle ore d'ufficio, la legge, il regolamento, i decreti ed i capitoli normali dissopra citati, non che i capitoli speciali che siano stati deliberati.

ESATTORIE che si pongono all'asta	COMUNI compresi nel distretto di ciascuna esattoria	MESE giorno ed ora in cui si apre l'asta	COMUNE e locale in cui si tiene l'asta	AGGIO per ogni 100 lire di versamenti sul quale l'asta è aperta	Ammontare presunto delle riscossioni annuali	Ammontare della cauzione	Ammontare del deposito da farsi per concorrere all'asta	CONDIZIONI ESSENZIALI dei capitoli speciali: Se gli si affida la cassa comunale	Se lo si incarica di riscuotere le entrate comunali	Se deve versare le entrate comunali a scosso e non scosso
Circondario di Roma.										
		1872								
Affile	Affile	27 giugno, ore 10 ant.	Sala Comunale	4 %	10600	1770	210	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Anguillara	Anguillara	25 id.	id.	3 %	46370	7750	920	Sì	Sì	id.
Ariccia	Ariccia	id.	id.	3 %	50410	8410	1000	Sì	Sì	id.
Arsoli	Arsoli	27 id.	id.	8 %	15590	2650	310	Sì	Sì	id.
Cantalupo Bardella	Cantalupo Bardella	id.	id.	3 %	7170	1190	140	No	Sì	id.
Canterano	Canterano	id.	id.	3 %	8470	1410	165	„	„	„
Casape	Casape	20 id.	id.	3 %	6970	18180	135	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Castel Gandolfo	Castel Gandolfo	27 id.	id.	3 %	27870	4680	555	Sì	Sì	id.
Cave	Cave	id.	id.	5 %	28440	4810	565	„	„	„
Civita Lavinia	Civita Lavinia	20 id.	id.	3 %	47910	22990	955	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Fiano	Fiano	25 id.	id.	5 %	39560	6620	790	Sì	Sì	id.
Genazzano	Genazzano	id.	id.	5 %	39790	6750	795	Sì	Sì	id.
Grottaferrata	Grottaferrata	id.	id.	8 %	41480	6910	825	Sì	Sì	id.
Marano	Marano	27 id.	id.	4 %	9060	1520	180	„	„	„
Mentana	Mentana	25 id.	id.	6 %	33030	5510	660	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Monte Flavio	Monte Flavio	id.	id.	5 %	6050	8020	120	Sì	Sì	id.
Monte Libretti	Monte Libretti	id.	id.	3 %	40170	6730	800	Sì	Sì	id.
Monte Rotondo	Monte Rotondo	20 id.	id.	2 50 %	79550	13260	1590	„	„	„
Montorio Romano	Montorio Romano	25 id.	id.	3 % e 5 per le com.li	12890	8160	260	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Moricone	Moricone	20 id.	id.	6 %	12210	12050	240	Sì	Sì	id.
Nazzano	Nazzano	27 id.	id.	3 % e 4 per le com.li	16710	2800	330	„	„	„
Nerola	Nerola	25 id.	id.	5 %	9340	6580	185	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Nettuno	Nettuno	20 id.	id.	2 50 %	76980	22880	1535	Sì	Sì	id.
Olevano	Olevano	25 id.	id.	6 %	20780	5180	415	Sì	Sì	id.
Oriolo	Oriolo	27 id.	id.	6 %	16830	2870	335	Sì	Sì	id.
Pisciano	Pisciano	id.	id.	7 %	14980	2500	295	Sì	Sì	id.
Ponza	Ponza	id.	id.	4 %	9830	1640	195	Sì	Sì	id.
Ponzano	Ponzano	id.	id.	4 %	10320	2630	205	senza corresp.° Sì	Sì	id.
Porto d'Anzio	Porto d'Anzio	20 id.	id.	2 %	33610	15670	670	Sì	Sì	id.
Rocca di Papa	Rocca di Papa	id.	id.	3 % e 5 per le com.	36700	16170	730	Sì	Sì	id.
Scarpa	Scarpa	27 id.	id.	9 %	8740	1480	170	Sì	Sì	id.
Subiaco	Subiaco	20 id.	id.	4 %	68500	11680	1370	Sì	Sì	id.
Valle Pietra	Valle Pietra	27 id.	id.	6 %	6320	1069	125	Sì	Sì	id.
Circondario di Civitavecchia.										
Canale	Canale	27 giugno, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 %	23430	3930	465	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Civitavecchia	Civitavecchia	20 id.	id.	1 %	182830	31170	3655	„	„	„
Corneto	Corneto	id.	id.	1 50 %	185550	31300	3710	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Manziana	Manziana	27 id.	id.	8 %	22640	3820	450	Sì	Sì	id.
Montalto	Montalto	20 id.	id.	6 %	103330	27280	2065	Sì	Sì	id.
Monte Romano	Monte Romano	id.	id.	8 %	54700	17150	1090	Sì	Sì	id.
Tolfa	Tolfa	id.	id.	3 % e premio di L. 350	79240	18270	1580	Sì	Sì	id.
Circondario di Frosinone.										
Alatri	Alatri	20 giugno, ore 10 ant.	Sala Comunale	3 %	103180	17500	2060	„	„	„
Anagni	Anagni	id.	id.	3 %	119250	19910	2380	„	„	„
Arnara	Arnara	25 id.	id.	5 %	13710	6220	270	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Bauco	Bauco	id.	id.	2 50 %	29740	9990	590	Sì	Sì	id.
Ceccano	Ceccano	id.	id.	5 %	39820	6660	795	Sì	Sì	id.
Falvaterra	Falvaterra	27 id.	id.	4 %	13280	2220	260	Sì	Sì	id.
Ferentino	Ferentino	20 id.	id.	3 %	123940	20820	2475	„	„	„
Filettino	Filettino	27 id.	id.	6 %	12610	2130	250	No	No	„
Frosinone	Frosinone	20 id.	id.	2 50 %	105510	29890	2110	Sì	Sì	Scosso e non scosso eccettuate le rendite patrimoniali
Fumone	Fumone	27 id.	id.	4 %	9630	1600	190	„	„	„
Giuliano	Giuliano	20 id.	id.	5 %	20130	13380	400	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Monte S. Giovanni	Monte S. Giovanni	25 id.	id.	2 %	48240	8130	960	Sì	Sì	id.
Paliano	Paliano	20 id.	id.	3 %	50930	18610	1015	Sì	Sì	id.
Piglio	Piglio	27 id.	id.	6 %	29130	4920	580	Sì	Sì	id.
Piperno	Piperno	20 id.	id.	3 %	109460	18420	2185	„	„	„
Ripi	Ripi	id.	id.	3 %	26160	12440	520	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Serrone	Serrone	25 id.	id.	8 %	15240	7570	300	Sì	Sì	id.
Strangolagalli	Strangolagalli	27 id.	id.	5 %	10730	1790	210	„	„	„
Supino	Supino	25 id.	id.	3 %	32980	5520	655	„	„	„
Torrice	Torrice	27 id.	id.	3 %	16260	3260	320	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Trevi	Trevi	20 id.	id.	3 %	15900	17670	315	Sì	Sì	id.
Vico	Vico	27 id.	id.	3 %	15450	2590	305	No	No	„
Circondario di Velletri.										
Bassiano	Bassiano	20 giugno ore 10 ant.	Sala comun.	3 %	24510	14090	490	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Carpineto	Carpineto	id.	id.	4 50 %	36520	16130	730	Sì	Sì	id.
Cisterna	Cisterna	id.	id.	3 %	160200	26720	3200	„	Sì	id.
Cori	Cori	id.	id.	2 50 %	90640	30230	1810	Sì	Sì	id.
Gorga	Gorga	27 id.	id.	5 %	10640	1790	210	No	No	„
Montelanico	Montelanico	20 id.	id.	5 %	22220	13730	440	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Norma	Norma	25 id.	id.	3 %	33830	5660	675	Sì	Sì	id.
Rocca Massima	Rocca Massima	id.	id.	6 %	12000	8080	240	Sì	Sì	id.
San Felice	S. Felice	27 id.	id.	3 %	10430	1740	205	Sì	Sì	id.
Segni	Segni	20 id.	id.	3 %	46610	15400	930	Sì	Sì	id.
Sermoneta	Sermoneta	id.	id.	2 %	72440	32100	1445	Sì	Sì	id.
Terracina	Terracina	id.	id.	3 %	133150	62490	2660	Sì	Sì	id.
Valmontone	Valmontone	25 id.	id.	4 %	59060	9920	1180	Sì	Sì	id.
Velletri	Velletri	20 id.	id.	1 %	244364	41330	4885	No	„	„
Circondario di Viterbo.										
Barbarano	Barbarano	27 giugno ore 10 ant.	Sala comun.	2 %	24600	4110	490	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Bassano in Teverina	Bassano in Teverina	id.	id.	2 50 %	8500	1430	170	„	„	„
Bieda	Bieda	25 id.	id.	2 50 %	33240	5560	660	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Bomarzo	Bomarzo	id.	id.	4 %	33660	5640	670	„	„	„
Canino	Canino	20 id.	id.	4 %	71880	14070	1435	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Capo di Monte	Capo di Monte	27 id.	id.	3 %	16210	2740	320	„	„	„
Capranica di Sutri	Capranica di Sutri	id.	id.	3 % e 4 per le patrim.	28830	4870	575	„	„	„
Caprarola	Caprarola	25 id.	id.	2 %	54590	9270	1090	„	„	„
Carbognano	Carbognano	27 id.	id.	3 %	17450	2940	345	„	„	„
Corchiano	Corchiano	id.	id.	3 %	22550	3790	450	„	„	„
Fabbrica	Fabbrica	id.	id.	3 %	19140	3220	380	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Farnese	Farnese	id.	id.	3 %	26730	4490	530	Sì	Sì	id.
Graffignano	Graffignano	id.	id.	3 %	8500	1420	170	„	„	„
Grotte San Lorenzo	Grotte S. Lorenzo	id.	id.	2 50 %	22730	3850	450	„	„	„
Nepi	Nepi	25 id.	id.	2 %	52150	8780	1040	„	„	„
Onano	Onano	27 id.	id.	3 %	9430	4600	185	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Piansano	Piansano	id.	id.	4 %	16600	2780	330	Sì	Sì	id.
Ronciglione	Ronciglione	20 id.	id.	3 %	83870	14450	1675	„	„	„
San Martino	San Martino	27 id.	id.	2 %	9850	1680	195	„	„	„
Soriano	Soriano	25 id.	id.	2 %	33270	5730	660	No	No	„
Valentano	Valentano	id.	id.	3 %	29220	7980	585	Sì	Sì	Scosso e non scosso
Viterbo	Viterbo	20 id.	id.	1 %	360180	61540	7200	No	No	„
Vitorchiano	Vitorchiano	27 id.	id.	3 %	15940	2690	315	Sì	Sì	Scosso e non scosso

Roma, 20 maggio 1872.

L'Intendente: CARIGNANI.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'asta.

Riuscito infruttuoso il terzo esperimento per l'appalto di una rivendita di generi di privativa in Roma, piazza Fontana di Trevi, un quarto esperimento avrà luogo il dì primo di luglio p. v. in questa Intendenza, a ore 10 antim., e l'incanto verrà aperto sulla somma di L. 595.

Le condizioni e maggiori schiarimenti potranno aversi presso questa Intendenza.

Roma, li 26 maggio 1872.

2560 *L'Intendente:* CARIGNANI.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 134126 per la somma di lire 350 sotto il nome di Del Corono Emilia.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 21 maggio 1872. 2522

Cassa di Risparmj di Montevarchi.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie seconda, segnato di num. 2230 per la somma di lire 125, sotto il nome di Lazzeri Mariano.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 27 maggio 1872. 2554

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Avviso per un secondo esperimento d'asta.

Risultata deserta l'asta che doveva aver luogo in questo giorno per l'appalto della ricevitoria provinciale, giusta l'avviso del 26 aprile p. p., si fa noto che nel giorno 19 dell'entrante mese di giugno, alle ore 2 pomeridiane, innanzi al prefetto presidente della Deputazione provinciale, e nella sede della Deputazione medesima, palazzo della prefettura, si procederà ad un secondo esperimento d'asta, come è preveduto nella legge per la riscossione delle imposte dirette del 20 di aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª).

L'asta avrà luogo con estinzione di candela vergine, anche coll'intervento di un solo concorrente, e con tutte le altre norme stabilite nell'avviso precedente, così concepito:

" La misura massima dell'aggio sul quale si aprirà l'asta è quella di una lira per ogni cento lire di versamenti, giusta la deliberazione del Consiglio provinciale di Napoli, presa nella tornata del 24 novembre 1871 in sessione straordinaria.

" Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

" Le condizioni ed i patti da osservarsi nell'appalto sono quelli derivanti dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª); dal regolamento 1° ottobre 1871, n. 462 (Serie 2ª); dal Regio decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (Serie 2ª); dai capitoli normali approvati con decreto Ministeriale del 1° ottobre 1871, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno sotto il n. 463 (Serie 2ª).

" Della legge, del regolamento e dei capitoli normali ognuno potrà prenderne cognizione presso l'ufficio della Deputazione provinciale in tutti i giorni e nelle ore consuete.

" La somma della cauzione da prestarsi dal ricevitore entro i trenta giorni da quello in cui sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione è fissata a lire 2,310,700, che sarà prestata in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, ai termini e nei modi stabiliti dall'articolo 17 della legge e 19 del regolamento sopracitati.

" Per essere ammessi agl'incanti, dovranno i concorrenti garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato valutata al corso di Borsa della somma di lire 277,000, corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni, che si calcolano approssimativamente a lire 13,850,000.

" Il prezzo di Borsa al quale sono accettati i titoli del Debito Pubblico per il deposito a garanzia dell'asta è quello del 73 50, risultante dal listino inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 25 corrente, n. 115.

" Il deposito di asta sarà fatto o per consegna al prefetto che presiede l'asta, o colla presentazione di regolare quietanza del cassiere della provincia o del cassiere della Tesoreria governativa.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

" Le offerte per conto di altra persona, devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare, occorre che la dichiarazione si faccia all'atto dell'aggiudicazione, e si accetti regolarmente dal dichiarato entro 24 ore col ritenersi obbligato il dichiarante che abbia fatto o garentito l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge suddetta.

" Le spese d'asta, del contratto della ricevitoria e della cauzione saranno a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge del 20 aprile 1871.

" L'aggiudicatario rimane obbligato pel fatto stesso della aggiudicazione, la quale è fatta dalla Deputazione provinciale, salvo l'approvazione del Ministero delle Finanze.

" *NB.* Non va compreso nel servizio della ricevitoria provinciale quello della Cassa della provincia „.

Napoli, 27 maggio 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
D'AFFLITTO.

2572

NOTIFICAZIONE D'APPALTO.

Occorrendo per la deviazione d'un tratto dell'acquedotto *Felice* la fornitura e mettitura in opera di met. lin. 1450 di tubi di ghisa del diametro interno di metri 0 80, e di due saracinesche di scarico del diametro di metri 0 30, per cui è preveduta la complessiva spesa di L. 272850; si fa noto che ad un'ora pomeridiana del giorno 6 giugno prossimo, stante la ottenutane abbreviazione dei termini, nella sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del ff. di sindaco o chi per esso, si esperimenterà la gara dell'asta in primo grado per accensione di candela, a forma dell'articolo 94 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, osservate le condizioni seguenti:

1. L'intraprendente dovrà effettuare la consegna dei metri lineari 1450 di tubi di ghisa e delle due saracinesche nel perentorio termine di mesi cinque dalla stipulazione del contratto, ed in caso di ritardo sarà passibile di un'ammenda di lire venti per ogni giorno.

2. Ogni concorrente per essere ammesso all'asta dovrà esibire i certificati comprovanti la idoneità, la solvibilità e le altre condizioni di regola, non che la fede di aver depositato nella Cassa comunale in contante, o in rendita dello Stato a prezzo di Borsa lire 20,000 a garanzia dell'intrapresa che eventualmente gli venisse deliberata; più lire 3000 a sicurezza delle spese.

3. Il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, rimane fin d'ora stabilito ad un'ora pomeridiana del 12 giugno suddetto.

4. Le spese d'asta e quelle occorribili pel conseguente contratto restano a carico del definitivo deliberatario.

5. Il capitolato d'appalto coi suoi accessorii è ostensibile dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane di ciascun giorno nella segreteria municipale.

Dal Campidoglio, li 31 maggio 1872.

2578 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Letto il presente ricorso in camera di consiglio composto dal giudice Gaetano Scappini ff. di presidente e dal giudice avvocato Vincenzo Bruni e pretore avvocato Carlo Rossi ff. di giudice:

Lette ed accolte le conclusioni del Pubblico Ministero, il tribunale civile e correzionale di Bergamo, tenuta ferma l'aggiudicazione delle tre cartelle specificate per quanto riguarda le interessanze portate dai numeri 3, 4 e 5 nel decreto antecedente 14 ottobre 1871, n. 1022;

Ritenuta la successiva morte di Francesco e Teresa Scola fu Gaetano a cui favore erano state aggiudicate rispettivamente le seste parti di cui i numeri 1 e 2 del succitato decreto e ritenute provate le rappresentanze dei medesimi come esposte nel presente ricorso, aggiudica:

1° La sesta parte, già aggiudicata a Francesco Scola fu Gaetano per la metà disponibile in proprietà al figlio Francesco Ananea Giuseppe col cousufrutto vitalizio a favore della vedova Giuseppina Campelli, e col cousufrutto a favore delle figlie Maria, Margherita, Luigia ed Armenia Scola, limitato però al tempo della loro convivenza col fratello e madre suindicati, e per l'altra metà non disponibile in parti eguali in proprietà ai suddetti figlio e figlie;

2° La sesta parte in quel decreto sotto il numero 2 aggiudicata a Teresa Scola fu Gaetano, ora al suo fratello ed erede instituito don Pietro Scola fu Gaetano, per cui al medesimo resta ora devoluta la metà ossia 3|6 delle già indicate tre cartelle.

È quindi autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a rilasciare ai suindicati figli e vedova del fu Francesco Scola la corrispondente cartella cumulativa e nominativa *pro indiviso* fra essi eredi del detto defunto.

Autorizza poi la stessa Direzione del Debito Pubblico a rilasciare al sacerdote don Pietro Scola fu Gaetano, cartella al portatore per l'ammontare di tre seste parti delle tre cartelle già al nome della fraterna Scola Francesco, don Pietro, Giosuè, Teresa, Catterina e Margherita fu Gaetano e indicate nel ripetuto decreto 14 ottobre 1871, num. 1022, fermo nel resto il decreto medesimo e ciò tutto previe le pratiche di legge.

Bergamo, dal Regio tribunale civile e correzionale, addì 2 maggio 1872.

Firmati: Il giudice ff. di presidente Scappini — Il vicecancelliere Rossi. 2246

AVVISO. 2388
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Grosseto con decreto 30 aprile 1872 sulle istanze di Stoppa Maria vedova C. Regia di Talamone (pretura di Orbetello) e di seguito a decreto precedente 16 maggio 1871 ha autorizzata l'Amministrazione dei depositi e prestiti in Firenze a pagare alla predetta donna od al di lei curatore Antonio Diaz in caso di suo legittimo impedimento, quali rappresentanti i minori del fu Chegia Domenico, le somme di lire 2355 69 in capitale e di lire 317 38 in frutti di che nei mandati di num. 789 e 497 depositate dalla Società delle ferrovie maremmane secondo la polizza num. 360, e dichiara doversi ammettere la formazione delle respettive quote spettanti ai detti eredi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Inserzione a termine dell'articolo 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Con decreto del tribunale civile di Torino 11 marzo 1872, si autorizzò l'alienazione sino alla concorrente della metà del certificato n. 21925, per lire cento di rendita cinque per cento, intestato a Carpini Giovanni, Giuseppe, Carlo, Michele, Leonardo e Giuseppina fratelli e sorella fu Giovanni Battista, residenti a Torino, minori sotto la legittima amministrazione della loro madre Moffa Giovanna vedova Carpini, dichiarando che la quota di proprietà su detto certificato spettante alla Giuseppina, deceduta *ab intestato*, passò per successione legittima ai detti fratelli e madre Carpini.

Si ordinò quindi il tramutamento di detto certificato in un altro per lire cinquanta di rendita a favore dei detti minori Giovanni, Giuseppe, Carlo, Michele, Leonardo Carpini, ed alla Giovanna Moffa vedova Carpini per una diciottesima parte, con usufrutto alla medesima, ed in cartelle al portatore per lire 50 di rendita da alienarsi secondo il prescritto.

Torino, 25 marzo 1872.

2145 Avv. Gasca, proc. capo.

VENDITA GIUDIZIALE.
(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Gioacchino Carmignani, il primo turno del cessato tribunale civile di Roma, li 8 novembre 1867, ordinò la vendita dei seguenti fondi; ed in sequela della produzione del capitolato e degli altri atti effettuata li 30 settembre 1868 al fascicolo n. 2715 del 1868;

Nel giorno 12 giugno 1872 alle ore 11 antimeridiane nella sala della cessata depositeria urbana posta all'Arco del Monte, n. 99, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi da rilasciarsi al migliore offerente: il primo prezzo per l'incanto è la cifra apposta ai medesimi desunta in quanto agli urbani del certificato censuale ed in quanto al rustico dalla perizia Riggi.

Fienile posto in Roma alla via de' Fienili, posto dietro la chiesa di S. M.ª in Cosmedin, numeri 28 e 29, confinante coi beni di detta chiesa, la strada ed i seguenti: gravato dell'annuo canone di sc. 4 a favore di detta chiesa.

Altri due fienili in via della Marrana distinti dai num. 1 e 2, confinanti col suddetto, beni Strozzi e strada, gravati dell'annuo canone di sc. 3 92 a favore di detta chiesa. Questi tre fienili sono del valore censuale di lire 5912 50; tolto da questo valore i capitali dei canoni, il primo prezzo per l'incanto sarà la somma netta di lire 5060 56.

Vigna posta nel suburbio di Roma fuori la porta Maggiore al vicolo della Noce presso Acqua Bullicante, vocabolo Strada di Gallicano, della superficie di tavole censuarie 47, 43, con casino, casa colonica, pozzo ed altro, confinante coi beni Pellicani, Belardi e strada, gravata di canone in sc. 10 72 a favore delle monache di Campo Marzo che defalcato dalla stima il primo prezzo sarà di lire 4921 51.

Domenico Bettelli, procuratore.
Paolo Bonomi, usciere addetto al tribunale civ. e corr. di Roma. 2213

VENDITA GIUDIZIALE.
(2ª *pubblicazione*)

Con sentenza emanata dal primo turno del cessato tribunale civile di Roma li 5 dicembre 1870 ad istanza di Stefano Conti fu ordinata la vendita giudiziale del seguente fondo: ed in sequela della produzione del capitolato e degli altri atti effettuata li 28 marzo 1871 al fascicolo n. 1407 dell'anno 1865.

Nel giorno 12 giugno 1872 alle ore undici antimeridiane nella sala della cessata depositeria urbana posta all'Arco del Monte n. 99 si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo da rilasciarsi a favore del maggiore offerente. Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà di lire 805 75 desunto dalla giudiziale perizia redatta dall'ingegnere Chiari.

Casa situata nella terra di Rocca di Papa mandamento di Frascati nella piazza del Mercato n. 11, composta da due vani superiori ed uno tramezzato confinante co'beni di Francesco Botti, Francesco Acciari e via pubblica, lire 805 75.

Domenico Domenicone, proc. — Paolo Bonomi, usciere addetto al tribunale civ. e corr. di Roma.

2214

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Per tutti gli effetti previsti dalla legge 11 agosto 1870 e relativo regolamento 8 ottobre detto anno, si notifica che con decreto del tribunale civile di Torino in data 19 aprile ultimo scorso, venne ad istanza delle signore Matilde consorte di Pietro Roveda, Francesca moglie di Costantino Rampone ed Anna sorelle Leydi, dimoranti in Torino, autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire allo svincolo e tramutamento al portatore del certificato in data 27 settembre 1862, num. 47756, dell'annua rendita di lire 240 intestato alla Leydi Maria Giovanna vedova, nata Piana, ed annotata d'ipoteca a favore delle stesse sorelle Leydi sue figlie.

Torino, 3 maggio 1872.

2143 Piana, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Si notifica che il tribunale civile di Firenze con decreto 10 maggio 1872, ha autorizzato il tramutamento al portatore dei certificati del consolidato cinque per cento,

Numero	19932,	della rendita di	L. 20
„	74787,	„	„ 10
„	80711,	„	„ 10
„	87063,	„	„ 10
„	90312,	„	„ 10
			L. 60

Tutti intestati a Pianforini Giulio fu Filippo, resosi defunto *ab intestato*, riconoscendone come unici eredi la moglie contessa Albertina Zuccardi-Grisanti del vivente conte Massimo, ed i minorenni suoi figli Elena, Uberto, Ernesto, Alfredo ed Aldo.

2409 Dott. P. Gobbo.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Nella successione del fu Vincenzo Salomone fu Giovanni Antonio, il tribunale di Napoli con deliberazione del 3 maggio 1872: ordina che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia cancelli il vincolo ipotecario iscritto sui due certificati di annua rendita cinque per cento, cioè: quello di annue lire centoquaranta, col godimento 1° gennaio 1864, sotto il numero novantaquattromila trecento settantanove, e quello di annue lire cinque con lo stesso godimento, e sotto il numero novantaquattromila seicento cinquantasei, e tutti e due intestati a Vincenzo Salomone fu Giovanni Antonio, domiciliato in Napoli, e li tramuti in cartelle al portatore, consegnandole ai signori conjugi Filomena Salomone e Carlo Testa dei conti Piccolomini. Benvero la suddetta cancellazione non avrà luogo, se non quando il conservatore delle ipoteche di questa provincia di Napoli, avrà pubblicata sui suoi registri la ipoteca eventuale a favore della signora Concetta Micillo a garentia del residuo delle sue doti e delle convenienze matrimoniali in lire mille novecento sessantuna e centesimi 33 su gli immobili, tutti spettati in divisione alla signora Filomena Salomone giusta l'istrumento del 24 agosto 1871, per notar Valente, ed avrà rilasciato gli stati suppletorii negativi d'iscrizioni a carico della signora Salomone, tranne quella a favore della signora Micillo, e con la data posteriore a quest'ultima. L'adempimento di tutte queste formalità sarà certificato dal notaio signor Foglia Francesco.

Napoli, 16 maggio 1872.

2388. Luigi Serra.

NOTIFICANZA.
(3ª *pubblicazione*)

Per ogni effetto che di diritto ed a mente di legge si notifica che a richiesta del signor Giovanni Maria Fontana tanto in proprio che qual padre e legittimo amministratore de' suoi figli minori Emma, Modestina, Clementina e Camillo, unitamente al Giacomo Giuseppe altro figlio maggiore, fu con decreto del tribunale civile di Torino in data 19 aprile ultimo scorso autorizzata l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire allo svincolo tanto del certificato numero 36326, quanto dell'assegno provvisorio numero 4960, in data entrambi del 26 agosto 1862, intestati al causidico Giuseppe Piana fu Pietro, dimorante in Torino, per una complessiva rendita di lire 1869 e centesimi 40, ed annotati d'ipoteca a favore dell'ora fu attuaro collegiato Giacomo Giuseppe Fontana, ed al conseguente tramutamento in conformità dell'atto di quitanza 28 dicembre 1871 rogato Taccone notaro in Torino.

Torino, 3 maggio 1872.

2144 Piana, proc. capo.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Prima denunzia degli appresso 5 libretti smarriti della serie terza, segnati sotto i seguenti nomi e le qui espresse somme e numeri:

1° Fondelli Stefano Primo, segnato di numero 145869, per la somma di lire 1400;

2° Fondelli Stefano Secondo, di numero, 145870, per la somma di lire 1400;

3° Fondelli Stefano Secondo, di numero 154268, per la somma di lire 1400;

4° Fondelli Stefano Secondo, di numero 155141, per la somma di lire 1400;

5° Fondelli Stefano Secondo, di numero 159678, per la somma di lire 1400.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra i suddetti 5 libretti sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 23 maggio 1872. 2521

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Seconda denunzia degli appresso tre libretti smarriti della serie terza, segnato il primo di num. 112530 sotto il nome di Natali Angiolo per la somma di lire 192, il secondo segnato di num. 112544 sotto il nome di Natali Angiolo 2° per la somma di lire 232, ed il terzo segnato di num. 112608 sotto il nome di Bianchi Angiola per la somma di lire 192.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra i suddetti tre libretti sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 25 maggio 1872. 2520

Errata-Corrige.

Il nome di *Erclina*, che si legge nelle pubblicazioni N. 844 del decreto 25 gennaio 1872 del tribunale di Monza (Lombardia) di cui alli numeri 63, 74 e 85 del 1872, di questo giornale, si rettifichi in *Evelina*.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de'Lucchesi, 4.